



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6497

Seduta del 13/06/2022

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Franco Claretti

L'atto si compone di 101 pagine
di cui 76 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- le "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA)" a seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 28/11/2019 e gli "Indirizzi operativi" a tali Linee guida, dettati dal Ministero dell'Ambiente con nota 25/2/2020, prot. n. 0013415;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 "Calendario venatorio regionale";
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015";
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 "Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la D.G.R. n. 5523 del 16.11.2021 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla d.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4488 «Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
- la D.G.R. n. 5517 del 2.8.2016 che approva le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale valide per la stagione 2016/2017 nelle quali vengono, tra gli altri, definiti gli importi relativi al risarcimento del danno



Regione Lombardia

LA GIUNTA

derivante da prelievi illeciti di fauna stanziale di cui all'art. 51, comma 6, della l.r. 26/93;

- la D.G.R. n. 4169 del 30.12.2020 che approva le linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia;
- la D.G.R. n. 2705 del 23.12.2019 "L.r. 26/93, art. 38. Disposizioni in merito alla disciplina delle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie. Abrogazione della DGR n. 6/36929 del 19 giugno 1998";
- il Decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia" in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA", relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di "ondate di gelo";

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 – convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 – e in particolare l'art. 11 quaterdecies che, al comma 5, prevede che le Regioni, sentito il parere dell'INFS (ora ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata Legge n. 157/1992;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici" di seguito chiamata "Guida interpretativa";
- il documento "Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU" versione dicembre 2021, di seguito chiamato "Key Concepts";
- il documento pubblicato da ISPRA "Linee guida per la gestione degli ungulati – Cervidi e Bovidi", Manuali e linee guida n. 91/2013;
- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con



Regione Lombardia

LA GIUNTA

nota prot. 25495/T-A 11 del 28.07.2010;

VISTO quanto previsto dall'art. 18, c. 1 e 2 della legge 157/92;

RILEVATO che l'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE, dispone che "in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale" e che tale articolo ha trovato attuazione, per consolidato orientamento della Corte Costituzionale, nell'art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti volti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni;

DATO ATTO, pertanto, che il succitato art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, la pronuncia della Corte costituzionale n. 233/2010);

PRESO ATTO inoltre di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 38, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale 16/2003, relativi alla disciplina integrativa della stagione venatoria;

DATO ATTO che il calendario venatorio di Regione Lombardia, è costituito dalle previsioni della l.r. 17/2004 e, in attuazione della stessa, da una pluralità di provvedimenti successivi, e segnatamente:

- deliberazione di Giunta regionale in ordine alle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale, comprensiva di sei allegati con valenza territoriale relativi a Bergamo, Brescia, Monza e Città Metropolitana, Varese Como e Lecco, Pavia-Lodi e Valpadana (Cremona e Mantova), più un ulteriore allegato, che si applica sull'intero territorio regionale, relativo alle specifiche di prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore;
- decreto con cui il Dirigente regionale della U.O. competente, può ridurre, per periodi determinati la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- decreto con cui il Dirigente regionale della U.O. competente, può regolamentare l'esercizio venatorio da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 30 novembre, con l'integrazione di due giornate settimanali di caccia;
- decreti con i quali i competenti Dirigenti delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dispongono:
 - l'eventuale anticipo dell'apertura della caccia e il conseguente anticipo della chiusura alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, nel rispetto delle modalità ivi previste;
 - l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria;
 - l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;
 - l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020;

DATO ATTO, in relazione a quanto sopra esposto, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione IV, n. 02203/2021 pubblicata in data 11 ottobre 2021, relativa all'impugnazione da parte dell'associazione LAC, per il loro annullamento, degli atti costituenti il calendario venatorio regionale 2021/22 nella quale, tra l'altro, si legge che *“Nel terzo mezzo di gravame si evidenzia come la disciplina venatoria regionale sia molto frammentata e confusa, in quanto caratterizzata da una pluralità di atti eterogenei e di difficile lettura. La censura, per quanto apparentemente suggestiva, appare priva di pregio, giacché nessuna norma impone che il calendario venatorio sia contenuto in un documento unitario, ben potendo la regolazione della stagione di caccia essere contenuta in una pluralità di documenti, purché ovviamente coordinati fra loro. Quanto alla conoscibilità delle regole da parte dei singoli cacciatori, è noto che ciascuno di essi svolge l'attività venatoria nell'ambito territoriale (ATC) o nel comprensorio alpino (CAC) cui è iscritto, per cui è tenuto a conoscere solo le*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

norme sulla caccia vigenti in tali ambiti territoriali e non certo nell'intera Regione. Il terzo mezzo deve quindi respingersi.";

PRESO ATTO:

- del Decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima – UO Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente n. 7969 del 07.06.2022, con cui si esprime, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, del calendario venatorio regionale 2022/2023 di Regione Lombardia;
- che le prescrizioni di cui al sopra citato Decreto relativo alla valutazione d'incidenza sono recepite e applicate durante la stagione venatoria 2022/2023 nel territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;

ATTESO, inoltre, che l'art. 4 della l.r. 7/2016 prevede:

- al comma 2, che i piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge restino efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all'articolo 14 della l.r. 26/93;
- al comma 5, che tutti i provvedimenti adottati in base alla l.r. 26/93, restino efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla l.r. 7/2016;

VALUTATI, sulla base dei dati agli atti presso gli uffici competenti della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi:

- la tendenza dei tesserini venatori regionali rilasciati ai cacciatori residenti in Lombardia nel periodo 2011/2021;
- la tendenza dei cacciatori iscritti agli ATC e ai CAC regionali nel triennio 2018/2020;
- la tendenza dei prelievi di piccola selvaggina stanziale conseguiti sul territorio regionale nel periodo 2011/2020, secondo i dati ricavati dalla lettura di tutti i tesserini venatori regionali restituiti dai cacciatori, relativamente alle specie di piccola selvaggina stanziale Fagiano, Pernice rossa, Starna, Coniglio selvatico, Lepre comune e Volpe;
- la suddivisione dei tesserini venatori rilasciati a livello regionale nella stagione venatoria 2021/22 per le scelte della forma di caccia in via esclusiva "caccia vagante in Zona Alpi" e "appostamento fisso", ai sensi dell'art. 12, comma 5 della legge 157/92 e dell'art. 35, comma 1 della l.r. 26/93, nonché



Regione Lombardia

LA GIUNTA

relativamente ai cacciatori che hanno esercitato l'attività venatoria solo fuori Regione Lombardia e/o solo negli istituti venatori privati;

CONSIDERATO che, dai dati sopra citati, emergono le seguenti indicazioni:

- una costante diminuzione dei tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia nel decennio 2011/2020, con un calo complessivo di 23.533 tesserini (da 78.308 nel 2011 a 54.775 nel 2021), pari a una flessione del 30,25 per cento e una lieve inversione di tendenza solo nel 2021, ultimo anno considerato, con 150 tesserini venatori rilasciati in più sul 2020;
- una costante diminuzione dei cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali e ai Comprensori Alpini di Caccia regionali (da 65.680 nel 2018 a 61.238 nel 2020), con un calo di 4.442 unità nel triennio 2018/2020, pari a una flessione percentuale del 7 per cento;
- un parallelo decremento dei prelievi delle specie stanziali sopra citate, direttamente correlato al calo dei praticanti, con la duplice conseguenza della riduzione delle entrate degli ATC e ai CAC derivanti dalle quote annuali di adesione pagate dai cacciatori, che ha comportato una diminuzione delle risorse finanziarie a bilancio per l'acquisto di piccola selvaggina stanziata da ripopolamento e della riduzione della pressione venatoria su tutte le specie cacciabili, inclusa la piccola selvaggina stanziata;
- una quantificazione dei tesserini venatori rilasciati a livello regionale nella stagione venatoria 2021/2022, per la sola caccia vagante in Zona Alpi, pari a n. 8.768; per la caccia da appostamento fisso, pari a n. 10.008; per la caccia solo fuori Regione Lombardia e/o solo negli istituti venatori privati (Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie), pari a n. 3.347;

PRESO ATTO, rispetto a quanto descritto al precedente paragrafo, che la pressione venatoria sul territorio regionale a caccia programmata risulta in continuo, significativo calo a livello regionale nell'ultimo decennio, sia per la diminuzione dei praticanti, che per la flessione degli iscritti agli Ambiti territoriali e ai Comprensori alpini di caccia e per il numero non indifferente di cacciatori che esercitano l'attività solo fuori Regione Lombardia e/o solo negli istituti venatori privati;

RITENUTO, rispetto al totale di 54.775 tesserini venatori rilasciati nell'ultima stagione venatoria e alla loro suddivisione, come sopra esposto, che tale numero, in accentuata flessione nell'ultimo decennio come già esposto, debba essere ulteriormente analizzato sulla base delle seguenti precisazioni:

- gli 8.768 cacciatori con scelta della forma di caccia in via esclusiva



Regione Lombardia

LA GIUNTA

“vagante in Zona Alpi”, non incidono sul prelievo di alcuna specie selvatica nella caccia vagante sul territorio a caccia programmata al di fuori della Zona Alpi, cioè negli ATC, in quanto l'una scelta esclude l'altra per dettato legislativo;

- i 10.008 cacciatori con scelta della forma di caccia in via esclusiva “da appostamento fisso”, non incidono nella caccia vagante sul territorio a caccia programmata sia in Zona Alpi (CAC), che al di fuori di essa (ATC), in quanto trattasi di scelte che si escludono a vicenda, né incidono sul prelievo di fauna stanziale, in quanto vietato ai cacciatori con scelta da appostamento fisso, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. gg) della l.r. 26/93;
- i 3.347 cacciatori esercitanti l'attività venatoria esclusivamente fuori Regione Lombardia e/o negli istituti venatori privati (Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie), non esercitano alcun impatto sulla fauna selvatica stanziale e migratoria presente sul territorio regionale ove svolgano l'attività venatoria fuori Regione;

PRESO ATTO che la superficie di TASP vietata alla caccia e alle attività complementari come l'addestramento/allenamento cani, sul territorio regionale ammonta complessivamente a ha. 427.293,7 (dati 2021), ripartiti come segue:

- aree naturali protette ai sensi della legge 394/91 e della l.r. 86/83, ha. 143.104,2, dei quali:
 - 1 parco nazionale per ha. 59.741,2,
 - 2 riserve naturali statali per ha. 1.588,5,
 - 67 riserve naturali regionali per ha. 16.726,1,
 - 14 aree a parco naturale nei parchi regionali per ha. 65.048,4;
- zone a tutela della fauna selvatica ai sensi della legge 157/92 e della l.r. 26/93, ha. 284.189,5, dei quali:
 - 39 foreste demaniali regionali e grandi foreste di pianura per ha. 24.921,2,
 - 165 oasi di protezione per ha. 50.811,9,
 - 360 zone di ripopolamento e cattura per ha. 206.270,
 - 56 fondi chiusi per ha. 2.186,4;

CONSIDERATO altresì che alle superfici a divieto di caccia sopra descritte, occorre sommare i 246 siti Natura 2000 istituiti in Lombardia, ove l'esercizio dell'attività venatoria, pur non essendo vietato, è subordinato alle misure prescrittive e di mitigazione disposte dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore e dal decreto n. 7969/2022 della Direzione Generale Ambiente e Clima;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che, con nota prot. M1.2022.0030781 del 21.02.2022, è stato richiesto a ISPRA il parere sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2022/23 relative ai territori di competenza delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo, Brescia, Monza e Città Metropolitana, Varese Como e Lecco, Pavia-Lodi e Valpadana (Cremona e Mantova), nonché su tutti i documenti tecnici propedeutici all'emanazione degli atti successivi in materia venatoria di Regione Lombardia, come precedentemente elencati;

PRESO ATTO della nota prot. 0017828/2022 del 31.03.2022 (acquisita al prot. reg. M1.2022.0057336 del 1.4.2022), con cui ISPRA ha trasmesso il parere di competenza, e delle conseguenti valutazioni e considerazioni del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie su paragrafi e temi pertinenti alla presente deliberazione, come di seguito espresse:

- **“Date e modalità di apertura della caccia”**: ISPRA afferma *“Riguardo alla prevista apertura della caccia alla terza domenica di settembre (18 settembre 2022), questo Istituto ritiene più idonea un’apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 1 ottobre 2022. Ciò con la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. Inoltre in tal modo si favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria. Per le medesime ragioni il prelievo di Colombaccio, Merlo, Cornacchie, Gazza e Ghiandaia nel corso del mese di settembre va previsto solo da appostamento.”*

Riguardo a quanto affermato, il parere non fornisce studi, né dati sperimentali a sostegno della proposta di apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 1 ottobre 2022, che dimostrino un effetto negativo sulle specie citate in caso di anticipo dell’apertura alla terza domenica di settembre, tanto quanto mancano nel parere riferimenti alla realtà territoriale della Lombardia e non sono individuate le specie non cacciabili sulle quali si verificherebbe il disturbo paventato. In via generale, si premette come i documenti europei “Key Concepts” e “Guida alla disciplina della caccia”, in precedenza citati, consentirebbero l’apertura della stagione venatoria in Italia e dunque in Lombardia, a molte specie già dalla fine di agosto, come avviene in altri Stati membri dell’UE e che, pertanto, la data di apertura alla terza domenica di settembre, stabilita dalla legge 157/92, è già marcatamente prudentiale



Regione Lombardia

LA GIUNTA

rispetto a quanto potrebbe correttamente stabilirsi in attuazione e nel rispetto dei principi disposti dalla Direttiva 2009/147/CE. Ciò premesso, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della l.r. 17/2004, vigente in Lombardia, la stagione venatoria – in coerenza col richiamato disposto dell'art. 18 della L. 157/92 – ha inizio la terza domenica di settembre, corrispondente quest'anno al giorno 18 del mese e che l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia in forma vagante, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3 della l.r. 17/2004, oltre a potersi disporre per motivazioni di tutela delle colture agricole e per consentire il pieno sviluppo della fauna stanziale, trova da anni estensione applicativa in tutto il territorio regionale di competenza degli Ambiti territoriali di caccia, attraverso la determinazione di tre giorni fissi settimanali di caccia vagante, in luogo di tre giorni a scelta, nel periodo intercorrente fra la terza domenica di settembre e il 30 settembre (o l'1 ottobre), indirizzo confermato anche per la stagione venatoria 2022/23. Si osserva inoltre che, per quanto concerne il territorio regionale compreso nella Zona faunistica delle Alpi, di competenza dei Comprensori alpini di caccia, nel comparto di maggior tutela o zona A, l'apertura della caccia vagante a numerose specie è disposta non prima dell'1 ottobre, in coerenza con il periodo di caccia previsto sia dall'art. 18, comma 1, lett. c) della legge 157/92 che dall'art. 3, comma 4 della l.r. 17/2004 per i galliformi alpini e la Lepre bianca, specie la cui accertata presenza caratterizza tale comparto in maniera peculiare. Nel comparto di minor tutela o zona B, l'apertura della caccia vagante avviene invece la terza domenica di settembre, come negli Ambiti territoriali di caccia. In riferimento alla motivazione del rischio di confusione delle specie non cacciabili con quelle cacciabili, occorre considerare che i piumaggi nuziali delle diverse specie di avifauna stanziale, che contraddistinguono inequivocabilmente una specie dall'altra, sono assunti nel corso dei mesi di ottobre e parte di novembre, pertanto un posticipo dell'apertura della caccia vagante dal 18 settembre al 1 ottobre non risulterebbe certo risolutivo sotto questo profilo. Il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato dall'ISPRA nel proprio parere, è altresì analizzato nella "Guida interpretativa" della Commissione UE, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 e in tale sede non è mai proposto il divieto di caccia alle specie simili tra loro. Si ritiene inoltre che l'età media elevata dei cacciatori lombardi – attestata nella stagione venatoria 2019/2020 su 60,74 anni, come dai dati agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi – sia un elemento a favore della capacità di riconoscimento e discernimento fra specie cacciabili e non cacciabili, come noto acquisita sulla base dell'esperienza sul campo. Si rileva inoltre come l'osservazione secondo la quale il posticipo della data di apertura della caccia vagante dal 18 settembre al 1 ottobre, consentirebbe "un più efficace svolgimento della vigilanza", non risulti dimostrata, né venga motivato come il



Regione Lombardia

LA GIUNTA

servizio di vigilanza venatoria potrebbe giovare di tale posticipo. Si osserva, inoltre, che la data di apertura della stagione venatoria alla terza domenica di settembre (18 settembre 2022), risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", per tutte le specie di avifauna oggetto di prelievo, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida interpretativa", secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione venatoria e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che, durante questo periodo, non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota ISPRA prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato che anche questa possibilità è prevista dalla "Guida interpretativa". Si rileva pertanto che tale facoltà trova applicazione, in Lombardia, per una sola specie, ovvero la Starna per la quale il 18 settembre è formalmente il terz'ultimo giorno della decade finale del periodo della riproduzione (che include anche le cure parentali degli adulti verso i giovani): quindi, solo questa specie sarebbe oggetto di caccia per due sole giornate (le ultime, poiché martedì 20 settembre, giornata di silenzio venatorio ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge 157/92, è comunque esclusa) rispetto a una decade (dieci giornate) di sovrapposizione teorica, comunque ammessa. Fra le specie cacciabili che nidificano in Lombardia, altre due, ovvero l'Allodola e la Quaglia, ai sensi dei "Key Concepts" si trovano in periodo riproduttivo alla data del 18 settembre, con sovrapposizione, la prima, di due decadi (una teorica e l'altra effettiva) e, la seconda, di una decade (sovrapposizione teorica). Tuttavia, l'indirizzo regionale è quello di disporre, nel provvedimento conferente, l'apertura della stagione venatoria ad Allodola e Quaglia l'1 ottobre, facendo così venir meno, per tali specie, qualunque sovrapposizione tra periodo riproduttivo e periodo di caccia. Si valuta altresì che l'avvio contestuale della stagione venatoria a tutte le specie di piccola selvaggina stanziale, sia di avifauna che di mammiferi, e alle specie ornitiche, consenta una maggior ripartizione della pressione venatoria tra le diverse specie cacciabili, evitando la concentrazione dello sforzo di caccia su una sola parte di esse. Al fine comunque di favorire, al contempo, una perequazione e un contenimento della pressione venatoria sul



Regione Lombardia

LA GIUNTA

territorio anche rispetto alle diverse forme di caccia praticate dai cacciatori, la caccia alle specie ornitiche sul territorio a caccia programmata degli ATC viene limitata, nel periodo 18 – 30 settembre, alla forma del solo appostamento, cioè a una forma di caccia d'attesa. La caccia vagante, cioè in movimento, cui lo stesso ISPRA rivolge le principali considerazioni e indicazioni, nel medesimo periodo, negli ATC, viene limitata alle specie di piccola selvaggina stanziale, sia di avifauna che di mammiferi, nonché alle tre specie ornitiche beccaccino, frullino e beccaccia, in ragione del fatto che esse, per le loro caratteristiche etologiche ed ecologiche, non possono essere cacciate nella forma da appostamento, bensì in movimento, generalmente con l'ausilio del cane: per il beccaccino, la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma è anzi formalmente vietata, ai sensi dell'art. 18, comma 8 della legge 157/92.

- **“Date di chiusura della caccia”:** ISPRA afferma *“Per quanto riguarda la Starna, la Pernice rossa e il Fagiano si ritiene che il prelievo venatorio non debba protrarsi oltre il 30 novembre 2022. La caccia alla Starna e alla Pernice rossa nel corso dell'intero arco temporale di prelievo e l'eventuale prolungamento della caccia al Fagiano oltre il 30 novembre, vanno subordinati alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante conduzione di monitoraggi standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo e, in caso di valori positivi, la predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi.”*

Relativamente alle specie Fagiano, Pernice rossa e Starna, si osserva che, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 17/2004, in Lombardia il Fagiano è cacciabile dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (comma 2), mentre la Pernice rossa e la Starna sono cacciabili dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre (comma 3). Per il Fagiano, il periodo stabilito è coerente con il disposto dell'art. 18, comma 1, lett. b) della L. 157/92; per le altre due specie citate, il periodo stabilito in legge regionale è più ristretto di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lett. a) della normativa statale. Le disposizioni integrative territoriali, anche per la stagione venatoria 2022/2023, prevedono la possibilità di chiusura anticipata della caccia a queste tre specie di avifauna stanziale, in relazione al monitoraggio dell'andamento dei prelievi effettuato dagli ATC. Vi sono anzi alcuni territori per i quali, in esito ai pareri espressi dalle consulte faunistico-venatorie territoriali, è già disposta una chiusura della stagione venatoria a tutte o a parte delle tre specie di galliformi sopra citate, in anticipo rispetto alla vigente normativa regionale: negli ATC di Mantova, la chiusura alle tre specie è fissata al 27 novembre; negli ATC di Cremona, la chiusura a Pernice rossa e Starna è fissata al 27 novembre; nell'ATC di Monza Brianza e in quelli di Milano, la chiusura a Pernice rossa e Starna è fissata al



Regione Lombardia

LA GIUNTA

30 novembre; nell'ATC di Bergamo, la chiusura a Pernice rossa e Starna è fissata al 30 novembre. Si evidenzia inoltre che, ai sensi del regolamento regionale n. 16 del 2003, in zona Alpi la caccia alla selvaggina stanziale termina al completamento dei piani di prelievo previsti in ogni CAC o in ogni settore e non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, nonché al Cinghiale, alla Volpe e al Fagiano nel solo comparto B di minor tutela. Si ritiene pertanto di allineare anche i territori che non lo abbiano già previsto, a una chiusura della caccia alla Pernice rossa e alla Starna al 30 novembre 2022, per un'uniformità a livello regionale. Si evidenzia altresì come, per quanto riguarda gli ATC, l'indicazione della chiusura della caccia al Fagiano al 30 novembre, sia un assunto che non tiene conto del fatto che sul territorio a caccia programmata le popolazioni di tale Galliforme derivano in massima misura da immissioni di individui provenienti da allevamento in cattività. Le popolazioni naturali, ove esistenti, sono confinate in alcune zone a tutela (oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura) individuate dai vigenti Piani faunistico-venatori provinciali sul territorio di ciascuna provincia lombarda, nelle quali vige il divieto di caccia. L'approccio suggerito dal parere potrebbe essere inoltre ragionevolmente applicato a territori a caccia programmata di estensione limitata e con fruizione/densità venatoria estremamente ridotte, condizioni che non si rinvergono negli Ambiti territoriali di caccia lombardi, come si evince anche dal numero dei cacciatori iscritti agli ATC e ai CAC regionali nel triennio 2018-2020, precedentemente trattato. Si ritiene pertanto sostenibile prevedere la chiusura della caccia al Fagiano al 31 dicembre 2022, con il prelievo nel periodo 1 – 31 dicembre 2022 consentito sulla base di monitoraggi della presenza e distribuzione della specie sul territorio a caccia programmata;

- **“Forme di caccia”**: ISPRA afferma che *“In generale si evidenzia che la caccia in forma vagante non andrebbe prolungata oltre il mese di dicembre. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti:*

a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su status e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono negativamente sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo particolarmente nel corso del periodo invernale e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;

b) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa.

Possono essere previste eccezioni al divieto di prolungamento della caccia vagante oltre la fine di dicembre per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate. Inoltre, visto il limitato ambito territoriale interessato, la caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio 2023 a Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia appare attuabile limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi.”

Si osserva che, ai sensi dell'art. 1, c. 5 della l.r. 17/2004, nel mese di gennaio possono essere disposte limitazioni alla caccia vagante e all'uso del cane, limitazioni che, nel caso dei cani da seguita, possono essere previste a decorrere sin dall'8 dicembre, pertanto in netto anticipo rispetto al mese di gennaio. Tali limitazioni, in diversa misura, da anni trovano attuazione in tutti gli ATC lombardi, indirizzo confermato anche per la stagione venatoria 2022/2023, pertanto indipendentemente dal riscontro alle affermazioni di cui ai punti a) e b) del parere sopra riportati, le quali appaiono assunti di principio senza un diretto riferimento alla complessa realtà del territorio regionale. Si evidenzia infatti che, nel mese di gennaio, nel territorio regionale a caccia programmata incluso negli ATC, le limitazioni di cui all'art. 1, comma 5 sopra menzionato, già vengono applicate imponendo per la caccia vagante distanze massime di 50 metri dai corsi d'acqua segnalati nel calendario stesso, oppure consentendo la caccia vagante anche al di là di tali distanze ma senza l'utilizzo del cane, o ancora disponendo che qualunque forma di caccia, compresa quella da appostamento, possa essere praticata solo entro le succitate fasce di 50 metri dai corsi d'acqua segnalati. Nella fascia appenninica meridionale della Lombardia, coincidente con l'Oltrepo pavese montano, ogni forma di caccia vagante termina al 31 dicembre, fatta eccezione per la sola caccia agli ungulati. Si evidenzia inoltre che, ai sensi del regolamento regionale n. 16/2003, nei CAC la caccia in forma vagante termina il 31 dicembre (mese nel quale è comunque consentita per un ridottissimo numero di specie, soprattutto di ungulati) e prosegue in gennaio nel solo comparto B di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

minor tutela, limitatamente alle specie Cinghiale e Volpe esercitata in squadre organizzate e autorizzate. L'intera Zona Alpi va pertanto esclusa a priori dalle indicazioni del parere ISPRA, che anche in questo caso si dimostra generico e indifferenziato rispetto alla molteplicità di territori e di norme cui è subordinata l'attività venatoria in Lombardia. Si rileva altresì come alcune delle affermazioni del parere, appaiano contraddittorie le une rispetto alle altre: ad esempio, ritenere che l'ausilio dei cani dopo il mese di dicembre aggravi ulteriormente il rischio di stress sulla fauna selvatica, non si concilia con l'assenso a che, dopo il 31 dicembre, si svolgano modalità venatorie come la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate, che per definizione si avvalgono dei cani da seguita, con interessamento di ampie porzioni di territorio. Tale contraddizione emerge ove si indica per la Volpe che la caccia vagante in squadre organizzate con cani da seguita, possa proseguire fino al 31 gennaio, mentre la caccia individuale in forma vagante – che avviene generalmente con cani di altre razze e standard di lavoro a più ristretto raggio d'azione o, addirittura, senza cani, nella modalità dell'attesa – deve invece corrispondere ai periodi concessi per la caccia alla piccola selvaggina stanziale, che il parere stesso valuta che debba terminare al 30 novembre. Nelle disposizioni territoriali relative alle forme di caccia consentite, in relazione ai periodi e ai luoghi, si rinviene una palese dimostrazione della molteplicità degli approcci gestionali per le medesime specie in stretta dipendenza delle caratteristiche peculiari dei territori dove avviene il prelievo venatorio, che non possono essere semplicisticamente assimilati in un indirizzo univoco.

- **“Mammiferi”**: ISPRA afferma *“Lagomorfi – Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1 ottobre 2022 per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della Lepre comune. È noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate sull'acquisizione di censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carniere. Tali indicazioni andrebbero anche applicate alle popolazioni di Coniglio selvatico naturalizzate nel passato, prevenendo comunque un'ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l'Italia.*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Volpe – Per la Volpe si forniscono le seguenti indicazioni:

- *prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale, comunque a partire dall'1 ottobre;*
- *caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1 ottobre – 31 gennaio."*

Per quanto attiene all'opportunità di apertura della stagione venatoria al 1 ottobre 2022 anche per i Lagomorfi (Lepre comune e Coniglio selvatico), si reiterano valutazioni e considerazioni già espresse per il paragrafo "Date e modalità di apertura della caccia", evidenziando in particolare la coerenza della data di apertura della caccia alla terza domenica di settembre sia con il disposto dell'art. 18 della L. 157/92, che con quello dell'art. 3 della l.r. 17/2004, nonché sottolineando nuovamente l'opportunità che, nei medesimi periodi, la pressione venatoria venga diluita fra più specie. In relazione alla Lepre comune, si evidenzia che la specie è classificata "least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero a "minima preoccupazione", categoria cui appartengono le specie comuni e diffuse, la cui tendenza di popolazione è positiva e che la posticipazione dell'apertura al 1 ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo della specie ha in realtà scarso impatto poiché, nel bimestre settembre-ottobre, si verificano meno del 5% delle nascite ("Population dynamics in European hare: breeding parameters and sustainable harvest rates" di E. Marboutin, Y. Bray, R. Peroux, B. Mauvy and A. Lartiges in Journal of Applied Ecology, 2003). Si sottolinea altresì che la puntuale pianificazione del prelievo della specie e il monitoraggio dei carnieri conseguiti, con possibilità di chiusura anticipata della caccia rispetto alla data dell'8 dicembre di cui all'art. 3, comma 3 della l.r. 17/2004, sono già previsti anche per la stagione 2022/23, come avvenuto nelle trascorse stagioni venatorie. Si citano inoltre, come esempi di chiusura della caccia alla Lepre a priori anticipata rispetto alla data dell'8 dicembre, indipendentemente dal monitoraggio dei carnieri, le seguenti disposizioni integrative territoriali: a Mantova e Cremona, chiusura il 27 novembre; a Milano e Brescia, chiusura il 30 novembre. In relazione al Coniglio selvatico, oltre a essere specie para-autoctona, si sottolinea che trattasi di specie invasiva che causa danni alle colture e al florovivaismo dove è presente con colonie stabili, pertanto, oltre alla necessaria definizione di un limite massimo teorico giornaliero di carnieri per cacciatore, non si ravvede motivo per pianificarne ulteriormente il prelievo, come avviene invece per la Lepre comune, né tantomeno di posticipare l'apertura della caccia al 1 ottobre: un avvio contestuale della caccia a tali specie, oltre che contestuale a quello della caccia all'altra piccola selvaggina stanziale (Fagiano, Starna, Pernice rossa e Volpe),



Regione Lombardia

LA GIUNTA

permette di distribuire fra più specie la pressione venatoria, evitando che si concentri eccessivamente solo su di una parte di esse. Inoltre, nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n.157", nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", ISPRA riporta che il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna. Anche per quanto riguarda la Volpe, si evidenzia la coerenza della data di apertura della caccia alla terza domenica di settembre disposto sia dalla L. 157/92, che dalla l.r. 17/2004 nonché la sua opportunità per evitare un'eccessiva concentrazione della pressione venatoria sulla Volpe ove la data di avvio della stagione di caccia alla specie dovesse essere differenziata rispetto a quella prevista per le altre specie di piccola selvaggina stanziale, come sopra già affermato. Si evidenzia infine che la caccia alla Volpe nella Zona faunistica delle Alpi, comparto A di maggior tutela, termina al 31 dicembre, proseguendo sino al 31 gennaio nel solo comparto B di minor tutela ed esclusivamente in squadre organizzate e autorizzate. Una modalità organizzativa in uso dopo la chiusura della caccia alla lepre, e comunque senza eccezioni nel mese di gennaio, anche negli ATC, ovvero al di fuori della Zona faunistica delle Alpi, che dà conto per l'ennesima volta della molteplicità degli approcci gestionali per la medesima specie in relazione alle specifiche caratteristiche dei diversi territori, già precedentemente sottolineata.

- "**Ungulati**": ISPRA afferma che *"I periodi di caccia indicati per gli ungulati poligastrici non appaiono coerenti con le caratteristiche eco-etologiche delle specie e con le indicazioni fornite dallo scrivente Istituto nel documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi" (reperibile nel sito dell'ISPRA). Si invita pertanto di adottare i seguenti periodi differenziati (vd. tabelle allegate al parere) per classe sociale delle popolazioni e contesto ambientale occupato dalle stesse."*

Il parere pertanto rinvia ai contenuti del manuale ISPRA "Linee guida per la gestione di Cervidi e Bovidi", pubblicato nel 2013. In realtà l'art. 40, c. 11 della l.r. 26/93, ha la propria base tecnica nei periodi di prelievo consigliati da tale manuale. Si osserva, invece, come nelle tabelle riportate nel parere, per il Capriolo (femmine di tutte le classi, maschi e femmine classe 0), sia stata effettuata un'inversione dei periodi di prelievo tra "Zona Alpi" e "Zona pre-Alpi, Appennino, Pianura", rispetto a quelli riportati nel citato manuale. Ovvero nel parere sono riportati per il Capriolo in Zona Alpi, i periodi di prelievo per le femmine di tutte le classi, e i maschi e le femmine classe 0, che nel manuale sono indicati per la zona



Regione Lombardia

LA GIUNTA

prealpina, appenninica e di pianura, e viceversa. Per le specie Camoscio, Cervo e Muflone, si osserva un'esatta corrispondenza della data di apertura indicata nella legge regionale con quella di cui al sopra citato manuale; per quanto attiene la data di chiusura, c'è una differenza di 15 giorni in più nel disposto della l.r. 26/93. Occorre tuttavia precisare che la legge regionale indica il periodo massimo all'interno del quale ciascuna specie di Cervide e Bovide può essere cacciata in selezione, non differenziando rispetto al sesso e alla classe di età degli animali, poiché la suddivisione e diversificazione temporale del prelievo selettivo in relazione ai sessi e alle classi di età, indicate nelle tabelle accluse al parere e nel manuale citato, trovano costante attuazione nei singoli piani di prelievo approvati a livello territoriale per ciascuna specie di ungulato, dopo preventivo parere ISPRA, risultando così del tutto conformi alle esigenze biologiche di ogni specie. In tal modo, le linee-guida di cui al citato manuale, sono testualmente rispettate in sede di singoli atti di approvazione dei piani di prelievo in caccia di selezione, ma vengono comunque riportate per maggior chiarezza nell'allegato alla presente deliberazione intitolato "Ungulati e galliformi alpini".

- **"Disciplina dell'allenamento e addestramento cani"**: ISPRA afferma che *"L'inizio dell'attività di addestramento cani il 20 agosto 2022 appare prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio). Tali indicazioni sono valide anche per i cani di età non superiore ai 15 mesi."*

In proposito, si sottolinea che l'art. 2, comma 4 della l.r. 17/2004, dispone che tale attività possa essere regolamentata dalla Regione nei trenta giorni antecedenti l'apertura generale della stagione venatoria, ovvero, quest'anno, a far data dal 19 agosto per quanto concerne gli Ambiti territoriali e i Comprensori alpini di caccia, limitatamente al comparto B di minor tutela della Zona Alpi, mentre nel comparto A di maggior tutela, l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani non potrà avere luogo prima del 1 settembre. L'indirizzo è pertanto quello di un avvio dell'attività non prima del 19 agosto 2022 per gli ATC e non prima del 1 settembre 2022 per il comparto di maggior tutela dei CAC, con limitazioni di giorni settimanali e di luoghi consentiti, di numero massimo di cani per cacciatore o per squadra di cacciatori, nonché di orari giornalieri. L'allenamento e addestramento dei cani, può inoltre essere esercitato solo negli ATC e CAC cui il cacciatore risulta iscritto. Si ritiene che la presenza del cane produca effetti positivi, inducendo la fauna selvatica a comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

stagione venatoria, senza peraltro incidere sul suo prelievo. Per quanto attiene l'addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi, esso è regolamentato dall'art. 25 del regolamento regionale 16/2003, che dispone modalità specifiche per l'allenamento e addestramento esclusivamente dei cani da caccia di tale età, differenti da quelle generali consentite per i soggetti aventi età superiore (cani adulti). In particolare, i cani che non superino i 15 mesi di età, non si possono comunque mai addestrare nel comparto A di maggior tutela della zona Alpi e, nel comparto B di minor tutela e negli ATC, nei mesi di aprile e maggio. Ulteriori limitazioni, relative ad altri luoghi o periodi dell'anno, sono rinviate ai provvedimenti vigenti a livello territoriale e dettagliate nei singoli allegati territoriali. Ad esempio, sul territorio di Brescia non compreso nella zona Alpi, l'addestramento e allenamento cani di età non superiore ai 15 mesi, è vietato anche nel mese di giugno e nelle prime due settimane di luglio; sul territorio di Varese, tali attività relativamente ai cani di età non superiore ai 15 mesi, sono consentite con le stesse modalità previste per i cani adulti, quindi esclusivamente nei trenta giorni antecedenti l'apertura della stagione venatoria, sia nella zona Alpi, che al di fuori di essa; sul territorio di Cremona, i cani di età non superiore ai 15 mesi, non possono essere addestrati e allenati nemmeno nei mesi di gennaio e febbraio, oltre al divieto nei mesi di aprile e maggio disposto dal regolamento regionale 16/2003;

RITENUTO di evidenziare che le predette motivazioni si fondano sull'articolazione delle norme di riferimento, originate dalla complessità e ricchezza ambientale, faunistica e agricola del territorio agro-silvo-pastorale regionale, suddiviso in Zona faunistica delle Alpi, di competenza gestionale dei Comprensori Alpini di caccia e restante territorio, costituito dalle aree di pianura e dell'Oltrepò pavese, di competenza gestionale degli Ambiti Territoriali di caccia, che impone una diversificazione degli approcci gestionali a seconda dei territori di applicazione;

PRESO ATTO che, come affermato dal TAR del Lazio (Sez. I ter, n. 02443/2011) "l'art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l'ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali.";

RILEVATO che il parere dell'ISPRA del 31.03.2022, più volte citato, è invece quasi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

del tutto privo di specifici riferimenti alla realtà territoriale, ambientale e faunistica del territorio regionale della Lombardia, non avendo neppure differenziato le proprie indicazioni fra territorio compreso nella Zona faunistica delle Alpi e restante territorio, così rendendo un parere sostanzialmente identico a quelli trasmessi ad altre Regioni italiane, come se le problematiche gestionali e faunistiche, nonché l'organizzazione del prelievo venatorio, fossero ovunque identiche e scevre dalle specificità proprie presenti nel complesso e ricco contesto faunistico/territoriale lombardo;

STABILITO che le indicazioni di ISPRA di cui al parere sopra citato, riguardanti disposizioni non oggetto della presente deliberazione, vengano esaminate nei provvedimenti relativi alla stagione venatoria 2022/2023, da adottare successivamente, come precedentemente individuati nel presente atto e che, segnatamente, sono riferite ai contenuti dei seguenti paragrafi del parere:

- “Date e modalità di apertura della caccia” per quanto attiene al contingente massimo di prelievo per la specie Merlo;
- “Date di chiusura della caccia”, per quanto attiene alle specie Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Quaglia, Beccaccia e Colombaccio, dando atto che quanto indicato per la specie Beccaccia, relativamente al protocollo “ondate di gelo”, è stato già recepito con Decreto del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 9133 del 5.07.2021, valutato positivamente nel parere ISPRA;
- “Giornate di caccia aggiuntive nel periodo ottobre-novembre”;

DATO ATTO che le consulte faunistico-venatorie territoriali, di cui all'art. 16 della l.r. 26/93, nominate in data 18 aprile 2019 con decreto n. 291 del Presidente di Regione Lombardia, causa l'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19, sono state invitate per iscritto dai Dirigenti delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (di seguito AFCP) territorialmente competenti, in qualità di presidenti delegati dall'Assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, a formulare le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2022/2023;

PRESO ATTO che le strutture AFCP, hanno trasmesso, in esito alle consultazioni di cui sopra, i verbali contenenti le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2022/2023, agli atti presso l'Unità Organizzativa Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Politiche Faunistico-Venatorie della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

RITENUTO necessario garantire, nel rispetto delle norme, l'uniformità a livello regionale di condizioni minime di esercizio, salvaguardando le specificità territoriali;

PRESO ATTO della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004, di anticipare, previo parere di ISPRA, l'apertura della caccia alle specie Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Tortora (*Streptopelia turtur*) e Merlo, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura;

CONSIDERATO che l'interesse ad avvalersi della facoltà di cui al punto precedente, per la stagione venatoria 2022/2023, è stato manifestato esclusivamente dalla struttura AFCP Brescia per le specie Cornacchia grigia e Cornacchia nera;

RITENUTO di non includere la Tortora (*Streptopelia turtur*) nel novero delle specie oggetto di eventuale anticipo dell'apertura della caccia, di cui all'art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004;

ATTESO che la necessità di un eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante fino al 1° ottobre, di cui all'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, può, in relazione all'andamento dell'annata agraria, manifestarsi anche successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

VISTA la possibilità, per le Regioni, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L. 157/92, di posticipare non oltre la prima decade di febbraio, i termini dell'esercizio venatorio in relazione a determinate specie e che, a tale scopo, sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi;

CONSIDERATO che l'interesse ad avvalersi della possibilità di cui al capoverso precedente, per la stagione venatoria 2022/2023, è stato manifestato esclusivamente dalla struttura AFCP Pavia-Lodi, limitatamente al territorio provinciale di Pavia;

RITENUTO pertanto di prevedere che:

- con provvedimento del Dirigente della U.O. Sviluppo di Sistemi forestali,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie, possano essere disposte l'adozione di misure riduttive della caccia, per periodi determinati, a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004 e l'integrazione di giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004;

- i Dirigenti delle strutture AFCP, approvino, con proprio provvedimento, per il territorio di competenza:
 - le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, e le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi ai periodi di prelievo consentiti dalla normativa regionale per la caccia di selezione agli ungulati e per la caccia collettiva al cinghiale, nonché alla tempistica per la realizzazione dei censimenti della fauna stanziale e, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020;
 - l'eventuale anticipo dell'apertura e il conseguente anticipo della chiusura della caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, a esclusione della Tortora (*Streptopelia turtur*) e nel rispetto delle modalità ivi previste;
 - l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria;
 - l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;

RITENUTO altresì di prevedere che, negli istituti faunistico-venatori a gestione privata, ovvero nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agri-turistico venatorie, in ragione della loro specifica conduzione e organizzazione del prelievo ai sensi dell'art. 38 della l.r. 26/93, la stagione venatoria 2022/23 si svolga in conformità alle disposizioni di cui alla medesima l.r. 26/93 e alla l.r. 17/2004,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

nonché della DGR 2705/2019 e che, pertanto, in tali istituti, non trovino applicazione le disposizioni di cui agli allegati da 1 a 6 al presente provvedimento, in quanto riferite al territorio a caccia programmata (Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia);

ATTESO l'obbligo di rispettare le previsioni di cui al Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia" in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA", relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di "ondate di gelo";

RITENUTO, pertanto, di approvare le integrazioni al calendario venatorio regionale di cui alla l.r. 17/2004, riguardanti la disciplina dell'attività venatoria per la stagione 2022/2023 per il territorio di competenza di ogni struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, di cui agli allegati da 1 a 6 e l'allegato relativo al prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO altresì di stabilire che le prescrizioni di cui al Decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima n. 7969/2022, siano applicate per la stagione venatoria 2022/2023 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;

VAGLIATE ED ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

Recepita tutte le premesse:

1. di approvare, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 38, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale n. 16/2003, le integrazioni al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023 per il territorio di competenza di ogni struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, contenute negli allegati, da 1 a 6, e l'allegato relativo al prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. di stabilire che:
- a. le prescrizioni di cui al Decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima n. 7969/2022, siano applicate per la stagione venatoria 2022/2023, sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;
 - b. possano essere disposte, con provvedimento del competente Dirigente della U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie, l'adozione di misure riduttive della caccia, per periodi determinati, a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004 e l'integrazione di giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004;
 - c. siano approvate, con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020;
 - d. sia disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l'eventuale anticipo dell'apertura e il conseguente anticipo della chiusura della caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, a esclusione della Tortora (*Streptopelia turtur*) e nel rispetto delle modalità ivi previste;
 - e. qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria, il Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, disponga con proprio provvedimento il posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004;
 - f. venga disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del



Regione Lombardia
LA GIUNTA

- medesimo art. 18;
- g. negli istituti faunistico-venatori a gestione privata, ovvero nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agri-turistico venatorie, in ragione della loro specifica conduzione e organizzazione del prelievo ai sensi dell'art. 38 della l.r. 26/93, la stagione venatoria 2022/2023 si svolga in conformità alle disposizioni di cui alla medesima l.r. 26/93 e alla l.r. 17/2004, nonché della DGR 2705/2019 e che, pertanto, in tali istituti, non trovino applicazione le disposizioni di cui agli allegati da 1 a 6 al presente provvedimento, in quanto riferite al territorio a caccia programmata (Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia);
 - h. è fatto obbligo di rispettare le previsioni di cui al Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia" in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA", relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di "ondate di gelo";
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023 PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA DI BERGAMO, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO.

ATC: PIANURA BERGAMASCA

CAC: PREALPI BERGAMASCHE, VALLE SERIANA, VALLE BREMBANA, VALLE BORLEZZA, VALLE DI SCALVE

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne le disposizioni inerenti l'attività venatoria in **selezione agli ungulati**, nelle forme **collettive al cinghiale, alla tipica fauna alpina**, e le disposizioni inerenti gli eventuali ai piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale posticipo della chiusura della caccia in febbraio, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. DISPOSIZIONI VALIDE IN TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

- E' fatto obbligo di cerchiare l'annotazione sul tesserino venatorio del capo di fauna selvatica stanziale e della beccaccia abbattuti se depositati in luogo diverso dal carniere.
- Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia:
 - di cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm, ad eccezione dei CAC dove il diametro massimo consentito è di 4 mm;
 - di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli ungulati e, sempre, a coloro che non siano autorizzati alla caccia agli ungulati poligastrici o al cinghiale.
 - di fucili combinati ad eccezione della caccia agli ungulati.
- E' vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.
- Le fonti luminose di ausilio agli appostamenti fissi di caccia devono essere spente entro e non oltre l'orario di inizio della giornata di caccia così come indicato sul tesserino venatorio.
- I cacciatori che hanno optato per la caccia esclusiva in forma vagante che intendono avvalersi della facoltà di usufruire delle 15 giornate di caccia da appostamento fisso previste dall'art. 35, c.1-bis, L.R. 26/1993, non possono in ogni caso esercitare la caccia per più di 3 giornate settimanali a scelta.
- E' fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga avifauna inanellata di informare la Struttura AFCP.
- E' vietato l'abbattimento della beccaccia da appostamento fisso e temporaneo.
- La caccia alla beccaccia è consentita da trenta minuti dopo l'orario di inizio della giornata venatoria e sino a trenta minuti prima del termine della giornata stessa.

- Salvaguardia della beccaccia in occasione delle “ondate di gelo”: per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto nel Decreto n.9133 del 05.07.2021 “Approvazione del protocollo METEO BECCACCIA”.

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI:

ATC Pianura Bergamasca

2.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	20	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	Non previsto	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	10	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 18.09.2022 al 08.12.2022	1	4	<p>L’abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato, entro 48 ore, al comitato di gestione dell’ATC con apposita cartolina contenente i dati biometrici, inviata dal cacciatore con le modalità definite dallo stesso ATC (raccomandata, fax, PEC, e-mail) oppure consegnata nei punti di raccolta prestabiliti dal comitato di gestione.</p> <p>La chiusura della caccia alla lepre comune è anticipata qualora: entro il 6.11.2022, non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo; La caccia alla lepre comune può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di gestione dell’ATC.</p>

				La caccia alla lepre comune si chiude comunque al completamento del piano di prelievo approvato.
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	20	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 18.09.2022 al 31.01.2023	2	10	Dal 1.01.2023 al 31.01.2023 la caccia vagante alla volpe, anche con il cane da seguita, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, sino alle ore 13.00 , in apposite squadre composte da non meno di 6 cacciatori, nominativamente individuate dai Comitati di gestione e notificate al Servizio di Polizia Provinciale, al quale devono altresì essere segnalate le uscite in forma scritta

2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NELL' A.T.C

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita nell'ATC **dal 21.08.2022 al 11.09.2022** compreso, nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica**, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003.

2.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.09.2022, le seguenti specie ornitiche sono cacciabili solo nella forma da appostamento (sia fisso che temporaneo): alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. In tale periodo, la caccia da appostamento fisso è consentita per tre giorni settimanali a scelta, mentre quella da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre. Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante nell'ATC alle specie di piccola fauna stanziale di cui alla tabella 2.1 nonché alle specie beccaccino, frullino e beccaccia, dal 18.09.2022 fino al 30.09.2022, è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Dall'1.01.2023 al 31.01.2023, la caccia vagante, a eccezione della caccia alla volpe, è consentita esclusivamente lungo i fiumi **Oglio, Cherio, Serio, Brembo e Adda**, sino a **50 metri** dal battente dell'onda, anche con l'uso del cane, fatta eccezione per le razze da seguita.

L'uso del cane da seguita è consentito sino al 31.12.2022, fatto salvo quanto previsto per la sola caccia alla volpe.

Nell'ATC Pianura Bergamasca sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia:

1. appostamento fisso;
2. migratoria da appostamento temporaneo;
3. vagante alla fauna stanziale e migratoria.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI – C.A.C :

Prealpi Bergamasche, Valle Brembana, Valle Seriana, Valle Borlezza e Valle di Scalve

3.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Mercoledì e domenica Solo Zona B dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Mercoledì e domenica Solo Zona B dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	20	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Mercoledì e domenica Zona B: dal 18.09.2022 al 30.11.2022 Zona A: dal 09.10.2022 al 30.11.2022	2	Non previsto	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Mercoledì e domenica Zona B: dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	8	

	Zona A: dal 09.10.2022 al 30.11.2022			
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Mercoledì e domenica Zona B: dal 18.09.2022 al 30.11.2022 (dal 25.09.2022 nel CAC Valle Brembana) Zona A: dal 02.10.2022 al 30.11.2022	1	4	L'abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato, entro 48 ore, al comitato di gestione del CAC con apposita cartolina contenente i dati biometrici, inviata dal cacciatore con le modalità definite dallo stesso CAC (raccomandata, fax, PEC, e-mail) oppure consegnata nei punti di raccolta prestabiliti dal comitato di gestione. La chiusura della caccia alla lepre comune è anticipata qualora, entro il 6.11.2022 , non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo. La caccia alla lepre comune può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di Gestione del CAC. La caccia alla lepre comune si chiude comunque al completamento del piano di prelievo.
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Mercoledì e domenica Zona B: Maschio: dal 18.09.2022 al 31.12.2022 Femmina dal 18.09.2022 al 30.11.2022 Zona A: Maschio e femmina: dal 09.10.2022 al 30.11.2022	2	20	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Zona B:	2	10	Dal 1.12.2023 al 31.01.2023 la caccia alla volpe, anche con il cane da seguita, è

	<p>Mercoledì, sabato e domenica</p> <p>dal 18.09.2022 al 31.01.2023</p> <p>Zona A: Mercoledì e domenica dal 02.10.2022 al 30.11.2022</p>			<p>consentita, sino alle ore 13.00, in apposite squadre composte da non meno di 4 cacciatori nominativamente individuate dai Comitati di gestione e notificate al Servizio di Polizia Provinciale, al quale devono altresì essere segnalate le uscite in forma scritta e/o via sms come da indicazione del Comitato di gestione concordata con la Polizia provinciale.</p> <p>L'uscita di caccia alla volpe è consentita con non meno di 4 cacciatori e con l'uso di non più di 4 cani da caccia.</p> <p>La caccia alla volpe con arma a canna rigata è consentita solo ai cacciatori di selezione sino al completamento del prelievo dei capi loro singolarmente assegnati e comunque all'interno del settore di caccia assegnato.</p>
--	--	--	--	---

3.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI C.A.C

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita previo versamento della quota associativa al Comprensorio Alpino per la forma di caccia vagante prescelta, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori, ad eccezione delle squadre abilitate alla caccia collettiva al cinghiale, alle quali è consentito l'addestramento di non più di 15 cani, nei seguenti periodi e con le seguenti modalità:

- a) **Prima dell'apertura della stagione venatoria:**
- **in zona B:** dal **20.08.2022** al **11.09.2022** compreso, nelle giornate **di mercoledì, giovedì, sabato e domenica;**
 - **in zona A:** nelle giornate di **mercoledì e domenica**, dal **11.09.2022** al **28.09.2022** compresi;
 - nei **Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)**, localizzati anche solo parzialmente in Zona Alpi, l'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita **dal 11.09.2022 al 28.09.2022**.
 - **Durante la stagione venatoria**, anche in caso di chiusura anticipata della caccia a una o più specie per sopravvenuto raggiungimento dei piani di prelievo, nelle zone destinate alla caccia vagante con l'uso del cane, previa annotazione della giornata di uscita sul tesserino venatorio regionale:
 - **in zona B** sino al **31.12.2022**, **per tre giorni settimanali a scelta**, con esclusione del martedì e del venerdì;
 - **in zona A** fino al **30.11.2022**, **il mercoledì e la domenica**, esclusivamente ai cacciatori ammessi alla zona A;

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003.

3.3 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

CAC	COMUNE	LOCALITA'	ALTITUDINE m/s.l.m.	
VALLE BREMBANA	TUTTI	TUTTE	2025	
VALLE SERIANA	ONETA	M.GREM-BAITA ALTA	1700	
	PREMOLO	M. BELLORO	1200	
	PARRE	M. TREVASCO-BAITA SPONDA	1400	
	PARRE	M.ALINO-BAITA VACCARO	1500	
	ARDESIO	M.MONTE SECCO- CACCIAMALI	1200	
	ARDESIO	RIFUGIO ALPE CORTE	1400	
	ARDESIO	FRAZONE AVE	1200	
	VALGOGLIO	M. AGNONE-BAITA DI MEZZO	1700	
	GROMO	M. NEDULO-BAITA BASSA	1450	
	GROMO	RIFUGIO VODALA	1600	
	GROMO	M.AVERT-BAITA COSTA	1600	
	GROMO	V. SEDORNIA-STALLE VIGNA	1400	
		GANDELLINO	V. GRABIASCA-STALLE CONGNO E ROCCOLO CETO	1200
		GANDELLINO-VALBONDIONE	M. VIGNA SOLIVA- BAITA BASSA	1600
	VALBONDIONE	STALLE REDORTA	1300	
	VALBONDIONE	STRADA RIFUGIO CURO'	1400	
	VALBONDIONE	LIZZOLA LOC. PIANE	1400	
	VALBONDIONE	PISTE SCI-RIFUGIO MIRTILLO	1900	
	OLTRESENDA ALTA	VALZURIO – STALLE MOSCHEL	1300	
VALLE BORLEZZA	TUTTI	TUTTE	1800	
VALLE DI SCALVE	TUTTI	TUTTE	1800	
PREALPI BERGAMASCHE	TUTTI	TUTTE	1300	

3.4 ALTRE DISPOSIZIONI

Nei CAC Valle Seriana, Valle Brembana, Valle Borlezza e Valle di Scalve sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia:

1. appostamento fisso;
2. solo in zona B, vagante alla stanziale (fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico e volpe) e avifauna migratoria;
3. vagante esclusivamente con il cane da seguita alla lepre comune, coniglio selvatico, volpe e avifauna migratoria senza l'uso del cane;
4. vagante all'avifauna tipica alpina, fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico, volpe e avifauna migratoria;
5. vagante agli ungulati poligastrici **e/o al cinghiale** in forma selettiva, alla volpe (quest'ultima specie con canna rigata ai cacciatori di selezione che non hanno ancora completato l'abbattimento dei capi a loro assegnati e comunque all'interno del settore di caccia a loro assegnato e solo nei giorni di mercoledì, sabato e domenica), e all'avifauna migratoria esclusivamente in zona B senza l'uso del cane e caccia di selezione al cinghiale previo pagamento di eventuale quota integrativa stabilita dal CAC.

Nel **CAC Prealpi Bergamasche** sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia:

1. appostamento fisso;
2. vagante alla sola selvaggina migratoria senza l'ausilio del cane;
3. vagante alla piccola selvaggina stanziale (fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico, minilepre e volpe);
4. caccia specializzata alla lepre, coniglio selvatico, minilepre e volpe;
5. caccia collettiva al cinghiale e volpe;

6. caccia di selezione al capriolo e volpe;
7. caccia di selezione al cervo e volpe;
8. caccia di selezione al muflone e volpe;
9. caccia di selezione al cinghiale e volpe.

(quest'ultima specie con canna rigata ai cacciatori di selezione che non hanno ancora completato l'abbattimento dei capi a loro assegnati e comunque all'interno del settore di caccia a loro assegnato e solo nei giorni di mercoledì, sabato e domenica).

La caccia alla selvaggina migratoria è consentita, anche con l'uso del cane, in aggiunta alle forme di caccia: n. **3**, n. **4**, n. **5**, n. **6**, n. **7**, n. **8** e n. **9**.

La caccia collettiva al cinghiale è consentita, previo pagamento della quota integrativa stabilita dal CAC, anche in aggiunta alle forme di caccia n. **3**, n. **4**, n. **6**, n. **7**, n. **8** e n. **9**

La caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o da cerca è consentita su tutto il territorio della **zona B** analogamente a tutte le altre specie di avifauna migratoria.

In tutti i CAC:

Nel comparto di maggior tutela (**Zona A**) la caccia vagante è consentita **dal 02.10.2022 al 30.11.2022**, esclusivamente nelle giornate di **mercoledì e domenica**, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

Nel comparto di maggior tutela (**Zona A**) la caccia vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o da cerca è consentita ai cacciatori autorizzati non oltre il limite superiore della vegetazione arborea presente in modo continuo. Ai cacciatori con assegnazione nominativa di capi di avifauna tipica alpina è consentita la caccia vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o da cerca anche oltre tale limite.

La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre.

I cacciatori di galliformi alpini e di ungulati poligastrici devono provvedere all'immediata apposizione sul capo prelevato del contrassegno inamovibile fornito dal CAC.

Ogni capo di avifauna tipica alpina abbattuto deve essere obbligatoriamente presentato ai centri di verifica, entro la stessa giornata.

E' fatto obbligo ai Comitati di gestione dei CAC di comunicare, prima dell'inizio della caccia di selezione di ogni singola specie, alla Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo, un dettagliato elenco dei cacciatori ammessi a questa forma di caccia con indicato, per i bovidi, i capi assegnati per sesso e classe d'età e per tutte le specie di ungulati i contrassegni inamovibili loro consegnati, distinti singolarmente per numero di matricola.

3.5 CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità.

Nel mese di **gennaio 2023**, nella **ZPS IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche**, la caccia da appostamento fisso è consentita esclusivamente nei giorni di **mercoledì e sabato**.

Nei SIC e nelle ZPS è obbligatorio sotterrare o smaltire i visceri rimossi dagli ungulati prelevati.

3.6 VALICHI MONTANI INTERESSATI DALLE ROTTE DI MIGRAZIONE DELL'AVIFAUNA

Per quanto riguarda le limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria, si rimanda a quanto previsto dal Piano faunistico venatorio-provinciale.

Per l'individuazione di nuovi valichi montani, si rimanda alla Deliberazione del Consiglio regionale n.1883 del 18.05.2021, adottata ai sensi dell'art.43, comma 3 della l.r. 26/93 e in ottemperanza alla sentenza TAR Lombardia n.2342 del 28.11.2020.

3.7 OPPORTUNITA' EX ART. 40 COMMA 12 BIS DELLA L.R. 16.08.1993 N. 26 (chiunque detiene cani da caccia)

Per coloro che, non essendo titolari di porto di fucile a uso caccia e non essendo iscritti all'ATC o ai CAC, intendono beneficiare della previsione di cui all'art.40 comma 12 bis della l.r. 26/93, l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia è consentito nell'ATC Pianura Bergamasca e nella zona B dei CAC esclusivamente nei giorni: **mercoledì, sabato e domenica.**

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023 PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA DI BRESCIA, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.

ATC: UNICO

CAC: N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8 ALTO GARDA

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina e le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale preapertura della caccia in settembre, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione alla definizione dei distretti di gestione della Coturnice (*Alectoris graeca*), ai sensi del Piano di gestione nazionale di cui all'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15.02.2018, si rinvia a successivo provvedimento di Regione Lombardia.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

Sui laghi di Garda e di Iseo, al fine di non pregiudicare l'attività turistica, la caccia agli acquatici è vietata sino al 30.09.2022 compreso.

La caccia alla beccaccia è consentita a partire da trenta minuti dopo l'orario di inizio giornaliero di caccia riportato sul tesserino venatorio regionale.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC UNICO

2.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto

<i>(Oryctolagus cuniculus)</i>			
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	15
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	15
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022 Prelievo subordinato a un piano proposto dall'ATC e autorizzato dalla Struttura AFCP. L'ATC monitora l'andamento del prelievo attraverso la registrazione del prelievo stesso cui il cacciatore deve provvedere sulla pagina personale del sito dell'ATC	1	10
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	20
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 01.10.2022 al 30.01.2023 con limitazione dal 08.12.2022 al 30.01.2023 solo in squadra secondo regolamento provinciale di Brescia, autorizzato dalla Struttura AFCP su proposta dell'ATC.	2	Non previsto

2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita dal 18.08.2022 al 11.09.2022 per cinque giorni settimanali (esclusi martedì e venerdì) ed è subordinata al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l'iscrizione all'ATC o della ricevuta di versamento all'ATC della quota di iscrizione corrispondente al tipo di caccia prescelto, nel rispetto delle colture in atto.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni: divieto di allenamento e addestramento il lunedì, nel mese di giugno e nelle prime due settimane di luglio.

2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.09.2022, le seguenti specie ornitiche sono cacciabili solo nella forma da appostamento (sia fisso che temporaneo): alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. In tale periodo, la caccia da appostamento fisso è consentita per tre giorni settimanali a scelta, mentre quella da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia,

comincia dal 1 ottobre. Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante nell'ATC alle specie di piccola fauna stanziale di cui alla tabella 2.1 nonché alle specie beccaccino, frullino e beccaccia, dal 18.09.2022 fino al 30.09.2022, è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 12.00. Dopo le ore 12.00, la caccia è consentita alla sola migratoria con appostamento fisso e temporaneo.

Con terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, la caccia vagante alla stanziale, compreso il cinghiale, è vietata anche sui territori dell'ATC ricadenti in Comunità montane.

Dopo il 30.11.2022 è vietato l'utilizzo del cane da seguita, salvo che per forme di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (cinghiale e volpe).

Dal 01.01.2023 al 30.01.2023 la caccia vagante è consentita per tre giorni settimanali a scelta esclusivamente:

- nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate;
- nei seguenti laghi e corsi d'acqua e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda:

- Laghi di Garda e Iseo;
- Fiume Oglio: dalle paratoie di Sarnico, al confine con Cremona in comune di Ostiano;
- Fiume Mella: dalla linea ferroviaria Milano/Venezia fino alla sua confluenza col fiume Oglio;
- Fiume Chiese: dal ponte di Gavardo fino al confine con la provincia di Mantova;
- Fiume Strone: da Scarpizzolo in comune di San Paolo, alla sua confluenza col fiume Oglio a Pontevico;
- Fiume Gambara: dalla cascina Cuchetta in comune di Leno, fino al confine con la provincia di Cremona sotto Fiesse.

Dal 01.01.2023, la caccia da appostamento (sia fisso che temporaneo) è consentita per tre giorni settimanali a scelta, su tutto il territorio dell'ATC, esclusivamente alle seguenti specie e periodi:

- fino al 20.01.2023, alle specie alzavola, canapiglia, codone, fischione, germano reale, mestolone, marzaiola, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, cesena e tordo sassello;
- fino al 30.01.2023, alle specie colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. La data di chiusura della caccia ad alcune specie di Corvidi potrà essere anticipata in subordine all'eventuale anticipo della data di apertura, stabilito con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8 ALTO GARDA

3.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Mercoledì e domenica Zona B Dal 18.09.2022 al 30.11.2022 Zona A dal 02.10.2022 al 30.11.2022	2	Non previsto

<p>CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i></p>	<p>Mercoledì e domenica Zona B Dal 18.09.2021 al 30.11.2022 Zona A dal 02.10.2022 al 30.11.2022</p>	<p>2</p>	<p>Non previsto</p>
<p>PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i></p>	<p>Mercoledì e domenica Zona B Dal 18.09.2022 al 30.11.2022 Zona A dal 02.10.2022 al 30.11.2022 Nel CAC n. 7 la caccia alla pernice rossa è vietata dopo la chiusura dei piani di abbattimento della fauna stanziale tipica alpina</p>	<p>2</p>	<p>15</p>
<p>STARNA <i>(Perdix perdix)</i></p>	<p>Mercoledì e domenica Zona B Dal 18.09.2022 al 30.11.2022 Zona A dal 02.10.2022 al 30.11.2022 Nei CAC n. 6 e n. 7 la caccia alla starna è vietata dopo la chiusura dei piani di abbattimento della fauna stanziale tipica alpina</p>	<p>2</p>	<p>15</p>
<p>LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i></p>	<p>Mercoledì e domenica Zona B dal 18.09.2022 (nel CAC4 dal 02.10.2022 anche per lepre bianca) al 30.11.2022. Zona A dal 02.10.2022 al 30.11.2022 Il piano di prelievo viene chiuso qualora non venga prelevato almeno l'80% dei capi autorizzati entro la data indicata nel provvedimento di approvazione dei piani di prelievo del competente dirigente della struttura AFCP. Tale previsione riguarda anche la lepre bianca</p>	<p>1</p>	<p>8 (di cui al massimo 2 di lepre bianca)</p>

FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Mercoledì e domenica Zona B Dal 18.09.2022 al 30.11.2022 Zona A dal 02.10.2022 al 30.11.2022 Nei CAC n. 6 e n. 7 la caccia al fagiano è vietata dopo la chiusura dei piani di abbattimento della fauna stanziale tipica alpina	2	20
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Mercoledì, sabato e domenica Zona B dal 18.09.2022 al 29.01.2023 Dopo la chiusura dei piani di prelievo della lepre e comunque dopo il 30.11.2022, sino al 29.01.2023, solo in squadra, secondo regolamento provinciale di Brescia, autorizzato dalla Struttura AFCP su proposta dei CAC La giornata di sabato non è consentita la caccia alla volpe con l'uso del cane segugio	2	Non previsto
	Zona A dal 02.10.2022 al 30.11.2022		

3.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'allenamento e addestramento dei cani sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l'iscrizione al CAC o della ricevuta di versamento al CAC della quota di iscrizione corrispondente al tipo di caccia prescelto.

Nel mese di agosto, nell'intero territorio del CAC n. 8, è vietato l'addestramento e l'allenamento di tutti i cani, compresi quelli di età inferiore ai 15 mesi.

L'addestramento e allenamento dei cani sono consentiti:

In Zona B:

- CAC n. 1, n. 2, n. 3, n. 5, n. 6 e n. 7 dal 20.08.2022 al 11.09.2022, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- CAC n. 4 dal 20.08.2022 al 17.09.2022 (periodo addestramento cani da seguita e cani da ferma), esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- CAC n. 8 dal 04.09.2022 al 18.09.2022, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica.

In Zona A:

Esclusivamente il mercoledì e la domenica e nei periodi sottoelencati per ciascun CAC:	Periodo consentito per addestramento cani da seguita	Periodo consentito per addestramento cani da ferma e da cerca e riporto
--	---	--

n. 1 – Ponte di Legno	Dal 04.09 al 21.09.2022	Dal 04.09 al 21.09.2022
n. 2 – Edolo	Sempre vietato	Dal 04.09 al 21.09.2022
n. 3 – Media Valle Camonica	Dal 04.09 al 14.09.2022	Dal 04.09 al 21.09.2022
n. 4 – Bassa Valle Camonica	Dal 04.09 al 28.09.2022	Dal 04.09 al 28.09.2022
n. 5 – Sebino	Dal 04.09 al 14.09.2022	Dal 04.09 al 14.09.2022
n. 6 – Valle Trompia	Dal 04.09 al 14.09.2022	Dal 04.09 al 14.09.2022
n. 7 – Valle Sabbia	Dal 04.09 al 14.09.2022	Dal 14.09 al 28.09.2022
n. 8 – Alto Garda	Dal 04.09 al 18.09.2021 fermo restando quanto previsto per la ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano	Dal 04.09 al 18.09.2021 fermo restando quanto previsto per la ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni: nella Zona B dei CAC n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8 è vietata il lunedì e, oltre ad aprile e maggio, anche nel mese di giugno.

3.2. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI:

2000 m/s.l.m. in tutta la Zona Alpi.

3.3. ALTRE DISPOSIZIONI

In zona A:

La caccia vagante è consentita dal 02.10.2022 al 30.11.2022 nei giorni di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia al cinghiale e alla volpe, consentita anche nella giornata di sabato e fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi del r.r. 16/2003. La caccia da appostamento fisso è consentita dal 18.09.2022 al 31.12.2022. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre.

In zona B:

La caccia vagante alla sola avifauna migratoria, anche con l'uso del cane da ferma e/o riporto, è consentita dal 02.10.2022 al 31.12.2022 per tre giorni settimanali a scelta. La caccia da appostamento temporaneo è consentita non oltre il limite superiore della vegetazione d'alto fusto.

La caccia da appostamento fisso è consentita dal 18.09.2022 al 31.12.2022. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre.

Limitatamente alle specie tordo sassello e cesena, la caccia da appostamento fisso è consentita anche dal 01.01.2023 fino al 20.01.2023, per i soli appostamenti autorizzati alla data del 31.12.2022.

Le cacce di specializzazione e relative quote di partecipazione ai sensi del Regolamento Regionale 16/2003 sono quelle autorizzate con decreto del dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia. Le relative quote sono definite annualmente da ogni Comitato di gestione e comunicate alla struttura AFCP.

Sono definiti i seguenti divieti e/o limitazioni:

- È vietato l'uso del cane da seguita dopo il 30.11.2022 in tutta la Zona Alpi, salvo che per tipologie di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (volpe e cinghiale).

- È vietata la caccia vagante nel territorio della Zona Alpi quando i terreni sono in tutto o nella maggior parte coperti di neve, a eccezione della caccia al camoscio, capriolo, cervo, muflone, cinghiale, gallo forcello e pernice bianca.

CAC n. 2

- Sono istituite due zone di sola caccia agli ungulati: una zona nei comuni di Sonico-Edolo, località Baitone (con esclusione della conca dei laghi d'Avio) e una nel comune di Malonno.

- È vietata ogni forma d'uso del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle:

- zona della Val Malga in Comune di Sonico; - zona di Sant'Antonio, Piz Trì e Faeto nei comuni di Corteno, Edolo e Malonno; - zona di Cima Verde in territorio del comune di Monno. In questa zona è vietata ogni forma d'uso del cane fino al 06.11.2022 compreso. Dopo tale data, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto;

- E' vietato l'uso del cane da seguita dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 3

- È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

I cacciatori che hanno scelto la forma di specializzazione agli ungulati non possono esercitare nessuna forma di caccia il mercoledì e la domenica, fatta salva la caccia serale al cinghiale in selezione quando consentita.

CAC n. 4

- Nei comuni di Piancamuno, Artogne, Gianico e Darfo, tra l'ex S.S. 42 e la Zona di rifugio e ambientamento denominata BS-BG, è istituita un'area di rispetto in cui sono vietati uso, allenamento e addestramento di qualsiasi cane a eccezione del cane da riporto per la caccia alla migratoria da appostamento fisso e temporaneo.

- E' vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), e del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

- I cacciatori che hanno scelto la forma di specializzazione agli ungulati non possono esercitare nessuna forma di caccia il mercoledì e la domenica, fatta salva la caccia serale al cinghiale in selezione quando consentita.

CAC n. 5

- E' vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale).

- È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 6

- Nella Zona A, dopo la chiusura dei piani di abbattimento dell'avifauna tipica alpina, è vietato l'uso di qualsiasi cane con l'esclusione del cane da seguita per la caccia alla lepre fino al completamento del relativo piano di prelievo.

CAC n. 7

- È vietata la caccia alla coturnice nelle zone appositamente delimitate nei comuni di Vobarno e Capovalle.
- È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), e del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

Nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 è vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

Ai cacciatori che hanno scelto la caccia di specializzazione agli ungulati, fino a quando non è chiuso il piano di abbattimento, il mercoledì e la domenica è preclusa la possibilità di esercitare qualsiasi altra forma di caccia differente dalla selezione agli ungulati e dalla braccata al cinghiale.

CAC n. 8

Fatti salvi i divieti vigenti nella ZPS IT2070402 "Alto Garda Bresciano", sono vietati:

- l'utilizzo del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle: zona Tombea e Torrente Proalio in comune di Magasa;
- la caccia vagante alla selvaggina stanziale sino al 30.09.2022 compreso, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, compreso il cinghiale;
- l'utilizzo del cane in Zona A di maggior tutela per il socio che ha optato per la forma di caccia vagante alla sola migratoria;
- la caccia alla beccaccia, nelle zone appositamente tabellate del comune di Tremosine, consentita solo nel periodo in cui sia in corso l'eventuale piano di prelievo della tipica avifauna alpina.

I cacciatori soci:

- del CAC n. 3 residenti nel comune di Breno, possono esercitare l'attività venatoria anche nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7, versando un contributo economico, secondo quanto concordato tra i due CAC, al fine dell'iscrizione al CAC n. 7 unicamente nella medesima forma di specializzazione prescelta nel CAC n. 3 e con l'obbligo di rispettare la pianificazione del prelievo venatorio della fauna stanziale, definita, per il territorio in questione, con decreto del competente dirigente dell'UTR, a seguito di proposta dei Comitati di gestione interessati. I cacciatori del CAC n. 7 che intendono praticare la caccia vagante alla selvaggina da penna anche nella zona del Gaver dovranno iscriversi alla specifica forma di caccia e versare la rispettiva quota. Nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 è vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca

e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

- Del CAC n. 5 possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valtrumplino del comune di Sale Marasino, formalmente incluso nel CAC n. 6, nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo.
- Del CAC n. 6 residenti nel comune di Marmentino, possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valsabbino del comune di Marmentino, formalmente incluso nel CAC n. 7, nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo.

Sino al 31.12.2022 nella sola Zona B, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto esclusivamente per la caccia alla selvaggina migratoria e al fagiano maschio, per quest'ultimo limitatamente alle zone e nei comuni individuati dai CAC e di seguito specificate:

CAC	ZONE per la caccia al fagiano dal 04.12.2022 al 28.12.2022
n. 3 Media Valle Camonica	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di: Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Losine, Niardo, Ono S. Pietro, Paspardo e Sellero
n. 4 Bassa Valle Camonica	Nei comuni di Piancamuno, Artogne e Gianico dal battente dell'onda del fiume Oglio al corso del Canale; nei comuni di Darfo, Piancogno, Esine e Cividate fino a 300 m dal battente dell'onda del fiume Oglio
n. 5 Sebino	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte, nei comuni di Pisogne, Marone, Sale Marasino e Zone
n. 6 Valle Trompia	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di Marcheno e Gardone V.T.
n. 7 Valle Sabbia	Tutta la Zona B

Nella Zona A, nei mesi di ottobre e novembre, la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o da cerca e riporto è consentita il mercoledì, sabato e domenica nelle zone individuate nei CAC ricadenti, in tutto o in parte, nei seguenti territori:

CAC	ZONE per la caccia alla beccaccia col cane da ferma e/o da cerca e riporto mercoledì, sabato e domenica
n. 5 Sebino	Tutto il comparto A
n. 6 Valle Trompia	Nelle zone del comparto A delimitate da apposite tabelle di colore giallo (secondo le cartografie presso il CAC).

n. 7 Valle Sabbia	Nel comparto A dei comuni di Idro (zona entro il canale di Vesta, mantenendo come altitudine la strada di Mando Alto), Capovalle, Vobarno (partendo dalla località Coccaveglie seguendo la vecchia strada che passa da Val Camera fino ad incontrare la strada di Vesta di Cima), Pertica Alta e Pertica Bassa nella zona circoscritta dal sentiero di Presenò che sale verso la malga Piombatico e si congiunge con la strada di Pian del Bene e la stessa strada di Pian del Bene fino al confine del CAC n. 6.
----------------------	---

La caccia vagante all'avifauna migratoria, ad eccezione della beccaccia con l'uso del cane, è vietata nel raggio di 1000 metri dalla sommità del Colle San Zeno Foppella in territorio dei comuni di Pezzaze, Pisogne e Tavernole e nel raggio di 1000 metri dalla sommità del Gogo del Maniva in territorio dei comuni di Collio e Bagolino (ai sensi della Deliberazione di Giunta provinciale di Brescia n. 418 del 24.8.2009).

Inoltre, non appena abbattuti, ai capi di lepre e della tipica alpina deve essere applicata la fascetta prevista dall'articolo 15 del Regolamento regionale 16/2003; la mancata applicazione della fascetta comporterà anche l'applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le singole specie.

3.4. VALICHI MONTANI

I valichi montani presenti nel territorio bresciano sono quelli indicati nella Deliberazione consiliare n. 24/48/96 dell'1.09.1996, integrati con il Passo del Vivione e il Gogo della Presolana, in conformità alla Deliberazione del Consiglio provinciale di Brescia del 31.03.2009, n. 17 e con i valichi Passo del Tonale, Passo di Crocedomini, Monte della Piana e Malga Mola, istituiti con D.c.r. 10 settembre 2020 - n. XI/1396.

Per la conferma dei valichi montani preesistenti, si rimanda alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 1883 del 18.05.2021, adottata ai sensi dell'art. 43, comma 3 della l.r. 26/93 e in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 2342 del 28.11.2020.

3.5. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILIE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità.

Nel mese di gennaio 2023, nella Zona di protezione speciale IT2070402 "Alto Garda Bresciano" l'attività venatoria è vietata, a eccezione della caccia da appostamento fisso, nei giorni di mercoledì e domenica, e della caccia agli ungulati.

ALLEGATO 3

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'U.O. SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTE,
CACCIA E PESCA – MONZA E CITTA' METROPOLITANA MILANO, POLITICHE DI
DISTRETTO E IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE INCLUSO NEI CONFINI
AMMINISTRATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

ALLEGATO 3.A

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

ATC: BRIANTEO

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	20	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	10	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	8	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 18.09.2022 al 07.12.2022	1	4	
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	20	

VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 18.09.2022 al 29.01.2023	2	15	
--	---------------------------------	---	----	--

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2022/2023, dal 20.08.2022 al 14.09.2022 nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, da un'ora prima del sorgere del sole, sino al tramonto.

Vigono inoltre le seguenti norme specifiche:

- possono essere impiegati, ad esclusione delle mute da seguita, un massimo di 3 cani per singola persona e un massimo di 6 cani per gruppo di persone;
- possono essere impiegati, per le mute da seguita, un massimo di 4 cani per singola persona e un massimo di 6 cani per gruppo di persone.

L'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, è consentito nel periodo sopra indicato e in quello coincidente con la stagione venatoria.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.09.2022, le seguenti specie ornitiche sono cacciabili solo nella forma da appostamento (sia fisso che temporaneo): alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. In tale periodo, la caccia da appostamento fisso è consentita per tre giorni settimanali a scelta, mentre quella da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre. Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante nell'ATC alle specie di piccola fauna stanziale di cui alla tabella 1 nonché alle specie beccaccino, frullino e beccaccia, dal 18.09.2022 fino al 30.09.2022, è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

È fatto obbligo a tutti i titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

È fatto obbligo al cacciatore che ha depositato un capo di selvaggina, sia migratoria che stanziale, marcata all'atto del prelievo, di cerchiare la relativa segnatura sul tesserino venatorio prima di continuare l'azione di caccia.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

L'utilizzo del cane da seguita è vietato dopo il giorno 07.12.2022, per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre.

Dal 10.12.2022 al 28.01.2023, la caccia alla volpe è consentita con l'uso di non più di sei cani da tana (bassotti e terrier), in apposite squadre, composte ognuna da un massimo di dieci cacciatori, muniti di fucile da caccia ad anima liscia caricato con munizione spezzata, nominativamente individuati dal Comitato di gestione, i quali sono tenuti a comunicare, via PEC e almeno 24 ore prima della data di svolgimento della battuta, al comando del Corpo di Polizia provinciale, i nominativi dei cacciatori componenti la squadra, gli orari, le date

e le località degli interventi. Questi ultimi, sono consentiti esclusivamente nei giorni di mercoledì e sabato, dal sorgere del sole fino alle ore 13.00, a esclusione dei giorni destinati alla cattura o all'immissione di fauna selvatica.

Dal 01.01.2023 al 20.01.2023 la caccia vagante alle specie beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola e canapiglia, anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua, canali, fossi di larghezza non inferiore a 4 metri e con presenza perenne di acqua, nonché nelle zone umide e nelle stoppie di riso.

Durante l'attività venatoria è vietato usare e detenere sul luogo di caccia, cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm, nonché cartucce a palla.

Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

ALLEGATO 3.B

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ATC: N. 1 DELLA PIANURA MILANESE E N. 2 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente dell'UTR.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
CONIGLIO	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	

PERNICE ROSSA	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	Non previsto	
STARNA	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	15 capi	L'ATC garantisce il costante monitoraggio del selvatico mediante censimenti e altre modalità preventivamente concordate con la Regione – Struttura AFCP.
LEPRE	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	1	5 capi ATC Pianura Milanese 4 capi Collina di San Colombano	L'abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato entro 48 ore al comitato di gestione dell'ATC con apposita cartolina contenente i dati biometrici, inviata dal cacciatore con le modalità definite dallo stesso ATC (racc, Pec, e-mail). La chiusura della caccia alla lepre è anticipata qualora entro il 6 Novembre 2022, non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo. La caccia alla lepre comune può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di Gestione. La caccia alla lepre comune si chiude comunque al completamento del piano di prelievo approvato.
FAGIANO	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	24 capi	L'ATC garantisce il costante monitoraggio del selvatico e altre modalità preventivamente concordate con la Regione – Struttura AFCP.
VOLPE	Dal 18.09.2022 al 30.01.2023	2	Non previsto	

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2022/2023 da un'ora prima del sorgere del sole e fino al tramonto, con un massimo di 6 cani dal 20.08.2022 al 15.09.2022 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi martedì e venerdì.

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, è consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi con le modalità previste dalla deliberazione della Provincia di Milano n. 157344/20.2/2004/3913 del 24 luglio 2006.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.09.2022, le seguenti specie ornitiche sono cacciabili solo nella forma da appostamento (sia fisso che temporaneo): alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. In tale periodo, la caccia da appostamento fisso è consentita per tre giorni settimanali a scelta, mentre quella da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre. Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante negli ATC alle specie di piccola fauna stanziale di cui alla tabella 1 nonché alle specie beccaccino, frullino e beccaccia, dal 18.09.2022 fino al 30.09.2022, è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre comune, l'utilizzo del cane da seguita è consentito fino al 30.11.2022. Dopo tale data è consentita la caccia alla volpe, anche con cani da seguita, purché svolta da squadre organizzate dagli ATC. Tali squadre devono essere composte da un massimo di 20 persone con un massimo di 6 cani, munite di fucile da caccia esclusivamente ad anima liscia.

Non si possono effettuare battute di caccia alla volpe nelle giornate in cui si effettuano le immissioni della lepre.

Dal 01.01.2023 al 20.01.2023 la caccia vagante alle specie beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola e canapiglia, anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua, canali, fossi di larghezza non inferiore a 4 metri e con presenza perenne di acqua, nonché nelle zone umide e nelle stoppie di riso.

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo all'avifauna acquatica consentita sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati, nonché a eccezione della caccia di selezione al cinghiale.

E' vietata la caccia alla fauna stanziale sui terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 1000 metri dal battente dell'onda.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno (X) o la sigla relativa alla specie migratoria prelevata.

Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondenti alla munizione 00), nonché la detenzione e l'uso di munizione a palla unica fatta eccezione per la caccia di selezione al cinghiale.

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, i comitati di gestione degli ATC possono prevedere l'uso di un tesserino interno aggiuntivo per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di “ondate di gelo”: per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 “Approvazione del protocollo “Meteo Beccaccia”.

4. CACCIA NELLE ZPS

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità.

ALLEGATO 4

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE,
CACCIA E PESCA DI PAVIA-LODI, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE
PROVINCE DI PAVIA E DI LODI**

ALLEGATO 4.A

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

ATC: N. 1 MORTARA LOMELLINA OVEST, N. 2 DORNO LOMELLINA EST, N. 3 PAVESE, N. 4 CASTEGGIO OLTREPO NORD, N. 5 VARZI OLTREPO SUD, N. 6 ZPS RISAIE DELLA LOMELLINA

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale posticipo della chiusura della caccia in febbraio, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano

				di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre.
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre.
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 18.09.2022 al 08.12.2022	1	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria entro il 31 ottobre. La caccia alla lepre può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di Gestione dell'ATC.
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente

				per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre.
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.01.2023	2	Non previsto	Con decreto della struttura AFCP possono essere autorizzate squadre composte al massimo da 20 cacciatori proposte e organizzate dall'ATC competente

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita nell'ATC di iscrizione dal 20.08.2022 al 15.09.2022 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi martedì e venerdì, dall'alba al tramonto con un massimo di sei cani per singolo cacciatore o gruppo di cacciatori ed è subordinata al possesso della ricevuta di versamento della quota associativa dell'ATC.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dalla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pavia N. 1020 del 25.06.2007, ovvero dal 20.08.2022 al 30.01.2023.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.09.2022, le seguenti specie ornitiche sono cacciabili solo nella forma da appostamento (sia fisso che temporaneo): alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. In tale periodo, la caccia da appostamento fisso è consentita per tre giorni settimanali a scelta, mentre quella da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre. Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante negli ATC alle specie di piccola fauna stanziale di cui alla tabella 1 nonché alle specie beccaccino, frullino e beccaccia, dal 18.09.2022 fino al 30.09.2022, è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno X (o la sigla) relativo alla specie prelevata.

Dal 10.12.2022 la caccia col cane da seguita è vietata sull'intero territorio di competenza della struttura AFCP, fatta salva la caccia alla volpe sino al 30.01.2023 e la caccia al cinghiale in braccata sino al 31.12.2022, ove consentita.

Dal 01.01.2023 al 20.01.2023, la caccia vagante alle specie beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola e canapiglia, anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita:

- negli ATC n. 1, n. 2, n. 3 e n. 6, entro i 50 metri dal battente dell'onda del fiume Po e dei corsi d'acqua, canali, fossi di larghezza non inferiore a 4 metri e con presenza perenne di acqua, nonché nelle zone umide e nelle stoppie di riso;
- nell'ATC n. 4 entro i 50 metri dal battente dell'onda del fiume Po. Al di fuori di tale fascia, il fucile deve essere smontato e/o riposto nel fodero: fa eccezione la caccia alla volpe in squadre autorizzate, consentita anche oltre tale fascia.

Nel mese di gennaio 2023, nell'ATC n. 5 è consentita esclusivamente la caccia alla volpe in squadre autorizzate.

Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondente alla munizione 00). Sono sempre vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli Ungulati in selezione o braccata nonché ai cacciatori non autorizzati per tali forme di caccia. È vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.

È vietata la caccia alla fauna stanziale su terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 500 metri dal battente dell'onda.

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, a eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo agli acquatici sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali o artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati e ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

In caso di terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, nei territori inclusi nelle Comunità montane è consentita la caccia esclusivamente da appostamento fisso e agli ungulati nelle forme consentite.

Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

Nelle zone di rifugio e di ambientamento di cui alla D.G.R. 19.07.94 n. 54912 e istituite dagli ATC, sono vietati, ai sensi del Piano faunistico-venatorio provinciale di Pavia e fino a diversa disposizione, la caccia e l'addestramento e allenamento dei cani.

4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio pavese e altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base degli accordi sanciti tra gli ATC rispettivamente interessati.

5. CACCIA NELLE ZPS NEL MESE DI GENNAIO

Nel mese di gennaio 2023, in tutte le ZPS, la caccia vagante e da appostamento (fisso e temporaneo) è consentita esclusivamente il sabato e la domenica.

Nei siti Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità.

ALLEGATO 4.B

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI LODI

ATC: N. 1 LAUDENSE NORD E N. 2 LAUDENSE SUD

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione al cinghiale e gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
CONIGLIO	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	Non previsto	
STARNA	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	20 capi per ogni ATC di iscrizione	L'ATC garantisce il costante monitoraggio della specie mediante censimenti e altre modalità preventivamente concordate con la Regione – Struttura AFCP.

LEPRE	Dal 18.09.2022 al 08.12.2022	1	6 capi per ogni ATC di iscrizione	L'ATC garantisce il costante monitoraggio della specie, mediante censimenti e stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre. La caccia alla lepre può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di Gestione dell'ATC
FAGIANO	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	24 capi per ogni ATC di iscrizione	L'ATC garantisce il costante monitoraggio della specie mediante censimenti e altre modalità preventivamente concordate con la Regione – Struttura AFCP.
VOLPE	Dal 18.09.2022 al 30.01.2023	2	Non previsto	

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore a 15 mesi, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2022/2023, dal 20.08.2022 al 15.09.2022 compreso, con un massimo di 6 cani, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole e fino al tramonto, unicamente nei terreni incolti o liberi da coltivazioni in atto.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani

di età non superiore a 15 mesi, nei seguenti periodi:

- dal 01.02.2023 al 30.03.2023 compreso
- dal 03.06.2023 al 15.07.2023 compreso,

ai sensi della deliberazione del Consiglio Provinciale di Lodi n. 64 del 29.11.2010.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.09.2022, le seguenti specie ornitiche sono cacciabili solo nella forma da appostamento (sia fisso che temporaneo): alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. In tale periodo, la caccia da appostamento fisso è consentita per tre giorni settimanali a scelta, mentre quella da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre. Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante negli ATC alle specie di piccola fauna stanziale di cui alla tabella 1 nonché alle specie beccaccino, frullino e beccaccia, dal 18.09.2022 fino al 30.09.2022, è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno X o la sigla relativi alla specie prelevata.

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, i comitati di gestione degli ATC possono prevedere l'uso di un tesserino interno aggiuntivo per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

Per permettere le operazioni di cattura e immissione della lepre comune, l'utilizzo del cane da seguita è consentito non oltre il 08.12.2022, fatta eccezione per la caccia alla volpe che, dopo tale data, è consentita solo con cani da seguita, con fucile ad anima liscia, in squadre organizzate dagli ATC, composte da un massimo di 6 cani e di 15 persone nominativamente individuate dai Comitati di gestione che, almeno due giorni prima della data della battuta di caccia, devono comunicare, via posta elettronica, al Corpo di Polizia provinciale, i nominativi dei componenti la squadra, gli orari, le date e le località degli interventi. Nei giorni in cui si svolgono immissioni di lepre, le battute alla volpe non sono consentite.

Dal 01.01.2023 al 30.01.2023 la caccia negli ATC in forma vagante con l'utilizzo del cane, escluso quello da seguita, è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 50 metri dalla battigia dell'acqua dei fiumi, canali, rogge, morte e mortizze, di seguito elencati:

- Fiumi Po, Adda, Lambro e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto ai sensi della l.r. n. 86/83 in materia di aree protette);
- Canale e Colatore Muzza;
- Canale Tosi, Mortizza;
- Roggia Regina Codogna;
- Cavo Sillaro, Cavo Marocco, Colatore Lisone, Rio Tormo, Roggia Bertonica, Colatore Brembiolo.

È vietato cacciare in qualsiasi forma su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi d'acqua circostanti, ovvero aventi superfici d'acqua ferma inferiori ai 1500 metri quadrati.

L'esercizio dell'attività venatoria sulle rive dei fiumi Adda, Lambro e Po nel caso di terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve, è consentito esclusivamente alla fauna migratoria e agli anatidi,

solamente se l'appostamento sia posto direttamente sull'acqua, mediante tine, zattere, imbarcazioni, saldamente ancorate al fondo e, quindi, non sul terreno innevato e la traiettoria di sparo sia in direzione della stessa.

Con il terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve, è altresì consentito esercitare l'attività venatoria da appostamento temporaneo, esclusivamente all'avifauna migratoria acquatica consentita, purché il capanno, necessariamente rimovibile a fine giornata, sia collocato direttamente nell'acqua, ovvero se l'appostamento temporaneo sia posto anche su terreno limitrofo all'acqua non coperto da neve e la traiettoria di sparo sia in direzione della stessa.

È vietata la caccia in qualsiasi forma e a tutta la fauna selvatica nei terreni allagati da piene di fiume e corsi d'acqua. In caso di esondazioni dei fiumi, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 1000 metri dal battente dell'onda, ad eccezione del fiume Po ove sarà vietata nella fascia di 2000 metri. In tali fasce di rispetto è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nelle forme di caccia da appostamento fisso e temporaneo. Inoltre, è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Regione al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni di fiume.

Ai titolari di appostamento fisso è fatto obbligo di apporre in modo visibile sulla parete esterna del capanno il numero della specifica autorizzazione (corrispondente al numero di matricola).

È vietato l'uso di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondenti alla munizione 00).

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

4. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità.

Nelle Zone di protezione Speciale ZPS IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud, ZPS IT2090501 Senna Lodigiana, ZPS IT2090701 Po di San Rocco al Porto, ZPS IT2090702 Po di Corte San Andrea, ZPS IT2090503 Po di Castelnuovo Bocca d'Adda*, purché adeguatamente tabellate, nel mese di gennaio 2023 l'attività venatoria è consentita esclusivamente nei giorni di sabato e domenica.

* Nella porzione di ZPS Po di Castelnuovo Bocca D'Adda inclusa nell'Oasi di Protezione "Fiume Po", vige comunque il divieto di caccia per l'intera stagione venatoria, in quanto istituito di protezione.

5. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio lodigiano e altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria vigente, stipulate tra gli ATC interessati.

ALLEGATO 5

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
2022/2023 PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA VALPADANA, INCLUSO NEI
CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI CREMONA E DI
MANTOVA**

ALLEGATO 5.A

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA.

ATC: N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione al cinghiale e gli eventuali piani di prelievo di specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP Val Padana.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 18.09.2022 al 27.11.2022	2	Non previsto	

STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 18.09.2022 al 27.11.2022	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 18.09.2022 al 27.11.2022	1	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.01.2023	2	Non previsto	Dal 12.12.2022 al 30.01.2023, la caccia vagante alla volpe è consentita a pieno campo con l'ausilio del cane, solo tramite squadre (da 3 a 6 cacciatori) preventivamente autorizzate con decreto della struttura AFCP Val Padana, su richiesta dell'ATC formalizzata entro il 15.11.2022

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2022/2023 dal 17.08.2022 al 15.09.2022 compresi, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con l'ulteriore limitazione: divieto di allenamento e addestramento, oltre che nei mesi di aprile e maggio, anche nei mesi di gennaio e febbraio.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, i comitati di gestione degli ATC possono prevedere l'uso di un tesserino interno per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

Nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.09.2022, le seguenti specie ornitiche sono cacciabili solo nella forma da appostamento (sia fisso che temporaneo): alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. In tale periodo, la caccia da appostamento fisso è consentita per tre giorni settimanali a scelta, mentre quella da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica con chiusura alle ore 12.00. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre. Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante negli ATC alle specie di piccola fauna stanziale di cui alla tabella 1 nonché alle specie beccaccino, frullino e beccaccia, dal 18.09.2022 fino al 30.09.2022, è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 12.00.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno X relativo alla specie prelevata.

Dal 09.12.2022 la caccia con il cane da seguita è vietata per consentire le catture e immissioni della lepre comune.

Per consentire le attività di cattura e immissione della lepre comune, negli ATC n. 1, 2, 3 e 4 dal 12.12.2022 e negli ATC 5, 6 e 7 dal 01.01.2023, la caccia vagante è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua di seguito elencati:

- Fiumi Adda, Oglio, Po e Serio e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto di caccia ai sensi della l.r. n. 86/83 in materia di aree protette) e fiume Tormo (dal sottopasso strada Paullese in Dovera sino al confine con la provincia di Lodi nei comuni di Monte Cremasco e Dovera) con esclusione dei territori dell'Isola Mezzadra ove vige comunque il divieto di caccia dopo il 13.12.2022;
- Canali e rogge: Riglio Delmonazza (dal ponte nuovo di S. Daniele Po sino alle chiaviche di San Martino del Lago)
- Acque Alte (dalle chiaviche di San Martino del Lago al confine con la provincia di Mantova)
- Cazumenta (dal sottopasso della strada provinciale n. 10 Quattrocasse/Sabbioneta sino al confine con la provincia di Mantova)
- Siriana (dalla strada Pangona di Casalmaggiore sino al confine con la provincia di Mantova)
- Delmona Tagliata (dal ponte di Ca D'Andrea sino al confine con la provincia di Mantova)
- Ciria Vecchia (da Olmeneta sino alla S.P. n. 3 Montanara/Gabbioneta)
- Naviglio Grande (dalle Tombe Morte fino alla S.P. 46)
- Canale Fossadone (dal ponte che conduce alla cascina Solata, Cantone sino all'Az. Venatoria S. Franca)
- Po Morto (dalla paratoia sul canale Fossadone alla S.P. 50 Cremona Porto Polesine)

- Gambara (dalle chiaviche di Volongo sino al fiume Oglio)
- Diversivo Casalasco/Navarolo (dal ponte strada comunale Lamari sino al confine con la provincia di Mantova)
- Canale Serio Morto (dall'immissione della roggia Pallavicina in Madignano sino alla foce in Adda)
- Canale Vacchelli (dalle prese sul fiume Adda sino allo scolmatore di Genivolta)
- Pozzuolo (nel tratto dalla C.na Margherita a S. Daniele Po)
- Riglio (dall'argine maestro fino al fiume Po)
- Gambalone (dalle paratoie in Sospiro – Loc. Tidolo, allo sbocco nel Riglio Delmonazza in S. Daniele Po) - Colatore Riglio (dal sottopasso della S.P. n. 32 in Rivarolo del Re fino al confine con la provincia di Mantova - sottopasso S.P. n. 42).

Negli ATC n. 1, 2, 3, 4 dal 12.12.2022 al 31.12.2022 la caccia da appostamento temporaneo, con preparazione del sito per l'intera giornata di caccia, senza l'ausilio del cane e con obbligo di trasporto delle armi scariche e nel fodero, nel percorso da e per l'appostamento, è consentita anche al di fuori della fascia di 50 metri dai corsi d'acqua di cui al punto precedente.

Oltre che sui terreni in attualità di coltivazione di cui all'art. 37, comma 8, della l.r. 26/93, l'esercizio venatorio in forma vagante è vietato nelle colture orticole e floreali a cielo aperto o di serra, negli impianti forestali fino al terzo anno di età – ad eccezione degli impianti ricadenti all'interno di aziende faunistico-venatorie e agriturismo venatorie, per i quali il concessionario abbia ottenuto il consenso da parte del proprietario del fondo – e nei vivai fino al terzo anno dall'impianto, nonché nei terreni con produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica. In caso di esondazioni dei fiumi, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 500 metri dal battente dell'onda. Inoltre, è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Regione (struttura AFCP Val Padana) al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni dei fiumi e delle piene che riducano la superficie delle isole presenti lungo i corsi d'acqua.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree poste in sponda destra e sinistra del fiume Po, nonché delle aree poste a confine tra il territorio cremonese e mantovano, attraversate dal Canale Ceriana, viene attuata sulla base degli accordi stipulati tra gli ATC del territorio cremonese e degli altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori regione Lombardia.

5. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILIE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità.

Nel mese di gennaio 2023, in tutte le ZPS di seguito indicate:

IT20B0401 Parco regionale Oglio Sud

IT20A0005 Lanca di Gabbioneta

IT20A0502 Lanca di Gussola

IT2060015 Bosco de l'Isola

IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia

IT20A0401 Riserva regionale Bosco Ronchetti

IT20A0009 Bosco di Barco

IT20A0503 Isola Maria Luigia

IT20A0008 Isola Uccellanda

IT20A0402 Riserva regionale Lanca di Gerole

IT20A0501 Spinadesco

IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud

la caccia in forma vagante e da appostamento fisso è consentita nei due giorni settimanali prefissati di mercoledì e domenica.

ALLEGATO 5.B

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA.

ATC: N. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP Val Padana.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 18.09.2022 al 27.11.2022	2	Non previsto	

STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 18.09.2022 al 27.11.2022	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 18.09.2022 al 27.11.2022	1	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 18.09.2022 al 27.11.2022	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.01.2023	2	Non previsto	Dal 28.11.2022 al 30.01.2023, la caccia vagante alla volpe è consentita a pieno campo anche con l'ausilio del cane, solo tramite squadre (da 3 a 6 cacciatori) preventivamente autorizzate con decreto della Struttura AFCP Val Padana, su richiesta dell'ATC formalizzata entro il 15.11.2022

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2022/2023 dal 17.08.2022 al 15.09.2022 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì. Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni i comitati di gestione degli ATC possono prevedere attraverso propria delibera, l'uso di un tesserino interno per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

Nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.09.2022, le seguenti specie ornitiche sono cacciabili solo nella forma da appostamento (sia fisso che temporaneo): alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. In tale periodo, la caccia da appostamento fisso è consentita per tre giorni settimanali a scelta, mentre quella da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Il percorso per raggiungere e per lasciare l'appostamento, deve essere effettuato con il fucile scarico e riposto nel fodero.

La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre.

Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante negli ATC alle specie di piccola fauna stanziale di cui alla tabella 1 nonché alle specie beccaccino, frullino e beccaccia, dal 18.09.2022 fino al 30.09.2022, è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 12.00. Dopo le ore 12.00, la caccia vagante è consentita alla sola migratoria e nella sola forma dell'appostamento temporaneo senza l'uso del cane.

E' vietata la caccia in più di tre persone.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno X relativo alla specie prelevata.

Dal 28.11.2022 la caccia con il cane da seguita è vietata per consentire le catture e le immissioni della lepre comune.

Dal 01.01.2023 la caccia vagante, anche con il cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita esclusivamente nelle paludi ed entro 50 metri dalle rive di stagni, laghi, fiumi e canali, questi ultimi con presenza perenne di acqua e solo nei tratti di larghezza non inferiore a 4 metri. Al di fuori delle zone sopra elencate, il fucile deve essere scarico e riposto nel fodero. Tale disposizione è valevole anche per le zone ZPS.

In caso di esondazioni dei fiumi e di piene che riducano la superficie delle golene e delle isole presenti lungo i corsi d'acqua, gli ATC possono richiedere alla Regione (struttura AFCP Val Padana) restrizioni territoriali temporanee all'attività venatoria, con finalità di tutela della fauna stanziale. In tali aree è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nelle forme di caccia da appostamento fisso e temporaneo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 43, c. 1, lett. n) della l.r. 26/93.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di “ondate di gelo”: per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 “Approvazione del protocollo “Meteo Beccaccia”.

4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio mantovano e altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base degli accordi sanciti tra gli ATC rispettivamente interessati.

5. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità.

Nella ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia:

- la caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria, nel periodo dal 18.09.2022 al 31.12.2022, è consentita per non più di tre giornate settimanali a scelta;
- nel mese di gennaio 2023, la caccia vagante e da appostamento fisso è consentita nei due giorni settimanali prefissati di mercoledì e domenica.

Nelle ZPS l'attività di allenamento ed addestramento cani è consentita dal 01.09.2022 al 15.09.2022 per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e venerdì.

ALLEGATO 6

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE,
CACCIA E PESCA VARESE, COMO E LECCO, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI
DELLE PROVINCE DI VARESE, COMO E LECCO**

ALLEGATO 6.A

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI VARESE

ATC: N.1 PREALPINO E N.2 DELLE VALLI DEL TICINO E DELL'OLONA

CAC: NORD VERBANO

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1 TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC 1 PREALPINO E ATC 2 DELLE VALLI DEL TICINO E DELL'OLONA

1.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2		Piani di prelievo ATC n. 1 capi 30, piano di prelievo ATC n. 2 capi 1.000. L'andamento dei piani di prelievo viene monitorato dagli ATC competenti. Al fine del raggiungimento del valore indicato non dovranno essere conteggiati i capi di coniglio selvatico abbattuti nei comuni di Uboldo, Origgio e Gerenzano.
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	Non previsto	

STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	Non previsto	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 18.09.2022 al 08.12.2022 ATC1 Possibile chiusura anticipata in relazione alle immissioni o all'andamento dei monitoraggi in relazione alla soglia di sorveglianza. ATC2 Possibile chiusura della caccia alla lepre in relazione alla soglia di sorveglianza stabilita dalla Commissione tecnica lepri nei seguenti termini: prelievo di almeno il 60% della popolazione entro il 31.10.2022	1		Piano di prelievo ATC n. 1 capi 100. Nel solo ATC n. 1, dovrà essere consegnata una zampa anteriore dell'animale, entro 48 ore dall' abbattimento. Piano di prelievo ATC n. 2 capi 130. Nel solo ATC2 al fine del monitoraggio, dopo l'abbattimento il cacciatore deve comunicare entro 12 ore al Capo zona tramite messaggio sms o whatsapp, il nome dell'abbattitore e la località dove è avvenuto il prelievo. L'abbattitore dovrà inoltre consegnare al Capo zona o all'ATC2 la zampa anteriore sx del capo entro il martedì successivo l'abbattimento.
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.01.2023	2		Piano di prelievo ATC n. 1 capi 200. Piano di prelievo ATC n. 2 capi 500. Per il solo ATC 2 Al fine del monitoraggio, dopo l'abbattimento il cacciatore deve comunicare entro 12 ore al Capo zona tramite messaggio sms o whatsapp il nome dell'abbattitore e la località dove è avvenuto il prelievo.

1.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e l'addestramento dei cani, è consentita dal 18.08.2022 all' 11.09.2022, con l'esclusione del martedì e del venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

1.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.09.2022, le seguenti specie ornitiche sono cacciabili solo nella forma da appostamento (sia fisso che temporaneo): alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre.

Dopo il 07.12.2022, su richiesta motivata degli ATC, la struttura AFCP Varese, Como e Lecco può vietare la caccia vagante a seguito di eventuali immissioni di lepre comune, al fine di tutelare i soggetti immessi, nei territori interessati da tali operazioni e in quelli dei comuni limitrofi, a esclusione delle fasce entro i 50 metri dal battente dell'onda dei laghi, per le quali la caccia vagante anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto potrà essere esercitata fino al 31.01.2023.

Sui terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve, compresi nelle Comunità Montane, sono consentite unicamente la caccia da appostamento fisso alla cesena e al tordo sassello, la caccia di selezione a tutti gli ungulati e la caccia collettiva autorizzata al cinghiale.

CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nelle ZPS l'attività venatoria nel mese di gennaio, da appostamento fisso e temporaneo nonché in forma vagante, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica, con l'eccezione della caccia agli Ungulati.

Nelle ZPS, l'allenamento e addestramento è consentito esclusivamente dal 01.09.2022 al 08.09.2022.

Nei SIC l'attività di allenamento e addestramento cani dovrà avvenire mantenendo un raggio di rispetto minimo di 150 metri dalle garzaie. L'allenamento e l'addestramento dei cani fino ai 15 mesi di età, avviene con le medesime modalità dei cani di età superiore.

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità.

2 TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC NORD VERBANO

2.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Non presente			
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Mercoledì e domenica zona B Dal 18.09.2022 al 30.11.2022 zona A dal 2.10.2022 al 30.11.2022	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Non presente			

STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Mercoledì e domenica zona B Dal 18.09.2022 al 30.11.2022 zona A dal 2.10.2022 al 30.11.02022	2	Non previsto	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Mercoledì e domenica zona B Dal 18.09.2022 al 30.11.2022 zona A dal 2.10.2022 al 30.11.2022	1	2	Prelievo massimo di 5 capi complessivi per il CAC.
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Mercoledì e domenica zona B Dal 18.09.2022 al 07.12.2022 zona A dal 2.10.2022 al 30.11.2022	2	Non previsto	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Mercoledì, sabato e domenica zona B Dal 18.09.2022 al 29.01.2023 zona A dal 2.10.2022 al 30.11.2022	2	Non previsto	Prelievo massimo di 50 capi complessivi per il CAC.

Nell'intero CAC, durante la stagione venatoria ogni cacciatore autorizzato può abbattere complessivamente un numero di capi pari a 60 (sessanta) punti così computati:

- gallo forcello: punti 21, massimo 2 capi
- lepre comune: punti 21, massimo 2 capi
- starna: punti 3
- fagiano: punti 3.

2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento cani è consentita ai cacciatori iscritti al CAC per la stagione venatoria 2022/2023 con le seguenti modalità:

-nella Zona A (di maggior tutela) con l'esclusione dei cani da seguita, al di fuori del SIC, nei seguenti giorni: **4.09 e 7.09.2022**. All'interno del SIC, l'attività nei giorni: **11.09 e 14.09.2022**.

-nella Zona B (di minor tutela) al di fuori del SIC, nei giorni **24.08, 28.08 e 31.08.2022, 4.09, 7.09.2022** a coloro i quali sono stati ammessi a cacciare nella Zona B o nell'intero CAC. All'interno del SIC, l'attività è consentita nei giorni **11.09 e 14.09.2022**.

L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi avviene con le medesime modalità dei cani di età superiore.

2.3 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

L'accesso alle zone di caccia con veicoli a motore è sempre vietato oltre i posteggi siti nei comuni di: Curiglia con Monteviasco in località Piero parcheggio funivia; Curiglia parcheggio comunali; Dumenza in località

Pradeccolo; Maccagno in località Lago Delio, parcheggio diga sud piazzale adiacente la strada asfaltata; Tronzano Lago Maggiore in località Lago Delio, parcheggio diga nord; Veddasca in località Biegno e Chiesetta della Forcora. È inoltre vietato l'uso della funivia Piero – Monteviasco, per l'accesso alle zone di caccia.

Ai soli cacciatori iscritti alla caccia di selezione agli ungulati e alla caccia collettiva al cinghiale è consentito raggiungere con mezzi motorizzati e/o con la funivia Piero – Monteviasco i luoghi di caccia, sino a una altitudine massima di 1500 m/slm, esclusivamente durante lo svolgimento di tali forme di caccia.

Non è consentito posteggiare lungo la strada Lago Delio-Forcora e strade laterali; lungo la strada Armio-Forcora e strade laterali; nelle strade laterali lungo la strada Musignano-Lago Delio; nelle strade laterali lungo la strada 5 Vie-Pradeccolo.

2.4 ALTRE DISPOSIZIONI

Confini tra la Zona A (maggior tutela) e la Zona B (minor tutela)

I confini tra zona A e zona B sono identificati come segue.

Da est a ovest:

dal confine Italo-Svizzero di Prato Fontana si segue sino a Pradeccolo il sentiero principale detto di "Mezzo". Da Pradeccolo, seguendo la strada asfaltata si scende all'Alpone di Dumenza e quindi s'incontra il confine della Zona di ripopolamento e cattura Val Dumentina. Seguendo lo stesso, si giunge al Torrente Crana, quindi si sale lungo il torrente fino a incrociare il sentiero che proviene da Pradeccolo e lo si segue fino a giungere alla Madonna della Guardia di Curiglia; si passa dall'Alpone di Curiglia e si prosegue fino a Viasco. Da Viasco, si scende al Ponte Viaschina (Funivia), si segue il sentiero per i Mulini di Piero proseguendo poi verso il Ponte di Sasso salendo a Biegno e quindi a Cangilli, Montereccchio e, per la strada forestale, all'Alpe Forcora. Si segue la strada carrozzabile che, passando per l'Alpe Noris, scende al Lago Delio Sud e seguendo il confine dell'ex zona di ripopolamento e cattura della Val Molinera si giunge al Lago Delio Nord, dove s'incrocia e si segue la vecchia mulattiera che costeggia i prati e, dai Monti di Bassano, porta a Bassano. Si segue il sentiero fino ai Mulini di Bassano e quindi l'ultimo tratto del Torrente Molinera sino a Zenna, allo sbocco nel Lago Maggiore.

In Zona A:

La caccia vagante, con o senza l'uso del cane, è consentita dal **2.10.2022 al 30.11.2022**, nei giorni di mercoledì e domenica, fatta salva la caccia agli ungulati. E' fatta salva altresì la caccia alla volpe, consentita anche al sabato. La caccia da appostamento fisso è vietata.

Confini delle zone per la caccia alla beccaccia con l'utilizzo del cane da ferma per tre giorni settimanali a scelta:

Zona 1: dalla Chiesetta della Forcora lungo la strada che arriva alle Nove Fontane, si prende il sentiero che va all'Alpetto passando per l'abbeveratoio e da qui proseguendo sul sentiero del tubo dell'acquedotto si giunge al confine di Stato, si segue il confine di Stato fino alla Fontana del Pascolo, si prende la strada che porta a Cortiglia, da qui seguendo la strada si giunge ai Monti di Pino, seguendo poi il bordo dei prati si segue il confine dell'ex Zona di ripopolamento e cattura Val Molinera; passando dai Tre Sentieri lungo il canale Enel e giungendo al Bacinetto (Laghetto Nero), si sale lungo il valleggio fino ad arrivare alle baite dell'Alpe Forcora, dove s'incrocia la strada che si segue fino a ritornare alla Chiesetta della Forcora.

Zona 2: da Pradeccolo, seguendo la strada asfaltata, si scende all'Alpone di Dumenza, incontrando il confine dell'Oasi di protezione Val Dumentina; seguendo lo stesso si giunge al Torrente Crana, quindi si sale lungo il torrente sino ad incrociare il sentiero che proviene dalla Madonna della Guardia e, percorrendo questo sentiero, si giunge nuovamente a Pradeccolo.

In Zona B:

La caccia vagante alla sola avifauna migratoria, alle specie consentite, anche con l'uso del cane da ferma e/o riporto, è consentita dal **01.10.2022 al 31.12.2022** per tre giorni settimanali a scelta. La caccia alla lepre comune, fagiano, coniglio selvatico e starna, è consentita solo il mercoledì e la domenica e termina il **30.11.2022** per le specie lepre comune, starna, coniglio selvatico; termina il **7.12.2022** per il fagiano. La caccia alla volpe è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e termina il **29.01.2023**. L'utilizzo del cane da seguita è vietato dopo il **30.11.2022** a seguito della chiusura della caccia alla lepre.

La caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria è consentita dal **18.09.2022 al 30.01.2023, alle specie consentite**, per tre giorni settimanali a scelta. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre.

La caccia collettiva al cinghiale in battuta, senza l'uso di cani, è consentita dal **1.11.2022 al 29.01.2023**. Il territorio per la caccia al cinghiale a squadre, sarà quello corrispondente a tutta la zona di minor tutela, suddivisa in Zone di caccia collettiva (ZCCC). Nelle ZCCC dove si svolgono le battute, limitatamente ai giorni di effettuazione delle stesse, ogni altra forma di caccia, esclusa quella da appostamento fisso, è vietata.

Zona di divieto di caccia alla lepre comune

Il prelievo della lepre comune è vietato nell'area, ubicata sul territorio del comune di Veddasca, e definita dai seguenti confini debitamente tabellati a cura del CAC: dalla Chiesetta della Forcora si scende lungo il sentiero che porta ai Monti di Pino fino ad incontrare il Torrente Molinera; si risale lo stesso fino alle Nove Fontane e da qui, si sale alla bocchetta di Lozzo, si scende a Montereccchio e si prende il tagliafuoco che porta alla Chiesetta della Forcora. In detta area sono consentite tutte le altre forme di caccia, ma non è consentito l'attraversamento con la lepre nel carniere abbattuta in altre zone.

Zona di divieto di caccia al gallo forcello

Il prelievo del gallo forcello è vietato nell'area, ubicata sul territorio del comune di Curiglia con Monteviasco, e definita dai seguenti confini debitamente tabellati a cura del CAC: dal piazzale della funivia di Piero, si sale lungo la mulattiera che porta a Monteviasco e proseguendo sul sentiero che raggiunge la località "Cassinelle" si arriva fino all'Alpe Corte per poi proseguire fino al "Sasso Bianco" e raggiungere il cippo n. 15; si scende lungo il Confine di Stato fino al fiume Giona e lo si segue fino a tornare al piazzale della funivia di Piero. In detta area sono consentite tutte le altre forme di caccia, ma non è consentito l'attraversamento con il gallo forcello nel carniere abbattuto in altre zone.

Nell'intero CAC, è sempre vietato:

- cacciare con terreno coperto in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione del gallo forcello, del cinghiale, degli ungulati in caccia di selezione e da appostamento fisso;
- cacciare in zona non corrispondente a quella indicata sul tesserino aggiuntivo, fatta salva la caccia di selezione;
- cacciare gli ungulati al di fuori delle forme e dei modi disciplinati dai regolamenti vigenti e dalle disposizioni attuative dell'UTR Insubria, nonché al di fuori delle zone specificatamente individuate;
- cacciare la coturnice;
- utilizzare fucili a canna rigata, con esclusione della caccia di selezione e della caccia collettiva al cinghiale. E' fatto salvo quanto previsto nel Regolamento provinciale di Varese per la caccia agli ungulati.
- utilizzare e detenere sul luogo di caccia munizioni spezzate con pallini di diametro superiore ai 4mm, nonché a palla unica. E' fatto salvo quanto previsto nel Regolamento provinciale di Varese per la caccia agli ungulati.
- utilizzare e detenere munizioni spezzate manomesse con incisione circolare o comunque manomesse.
- nei siti Natura 2000 è vietato il prelievo di camosci classe 0.

Il capo di fauna stanziale deve essere annotato, non appena recuperato, anche sul tesserino aggiuntivo del CAC e segnalato al CAC stesso utilizzando l'apposito tagliando predisposto nel tesserino aggiuntivo. Il tagliando deve essere imbucato entro le ore 19.00 del giorno successivo all'abbattimento, nei punti di raccolta situati a Veddasca (Chiesetta della Forcora), Dumenza (Piazzale Chiesa dell'Immacolata), Maccagno (via Garibaldi 1/A) e Luino presso l'Armeria di Via Sereni. Per il gallo forcello e la lepre, oltre alle procedure sopra descritte, ogni capo abbattuto dovrà essere segnalato telefonicamente, entro la giornata di caccia, al responsabile di settore. Al raggiungimento del numero massimo di capi previsti dal piano di prelievo, si disporrà la chiusura della caccia alla specie. Il CAC renderà noto il provvedimento di chiusura con comunicato che sarà affisso alle bacheche site in Dumenza, Maccagno e Veddasca.

ALLEGATO 6.B

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI COMO

ATC: OLGIATESE E CANTURINO

CAC: PENISOLA LARIANA, PREALPI COMASCHE E ALPI COMASCHE

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale preapertura della caccia in settembre, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC e CAC)

Nessun gruppo di cacciatori potrà avere più di 6 cani (fatta esclusione per la caccia al cinghiale) e potrà abbattere più di 2 lepri per giornata di caccia.

Qualora siano in grado di riprodurre richiami acustici di specie animali, durante l'attività venatoria è vietato l'utilizzo di apparecchi radio rice-trasmittenti nonché di collari elettronici per cani.

L'utilizzo venatorio dei collari elettronici per cani a semplice emissione di segnale acustico elettronico ripetitivo (cosiddetti "beeper di prima generazione") è vietato nella Zona Alpi di Maggior Tutela (Zona A) ed è invece consentito nel restante territorio provinciale sino al 31.12.2022, a condizione che gli stessi siano impostati all'emissione acustica esclusivamente sulla ferma del cane.

L'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, fatto salvo quanto previsto dal regolamento regionale n. 16/2003, è vietato:

- nelle Zone Speciali individuate dal vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Como, con l'eccezione del territorio posto al di sotto dei 500 m del CAC Alpi Comasche;
- sul versante sud-ovest del Monte S. Primo (CAC Penisola Lariana), al di sopra dei 1000 m/slm.

A ogni cacciatore che, nel corso della medesima giornata venatoria, prelevi un capo di selvaggina e lo depositi in una località diversa da quella ove poi torna a effettuare l'esercizio venatorio, è fatto obbligo

di tracciare immediatamente un cerchio intorno alla casella di tesserino già contrassegnato all'atto del prelievo.

E' vietato cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione della caccia praticata nella zona faunistica delle Alpi agli ungulati, al gallo forcello e alla coturnice, nonché da appostamento fisso alla cesena e al tordo sassello.

I cacciatori che hanno optato in via esclusiva per la forma di caccia vagante, che intendono avvalersi della facoltà di usufruire delle 15 giornate di caccia da appostamento fisso previste dall'art. 35, comma 1-bis della l.r. 26/93, non possono in ogni caso esercitare la caccia per più di 3 giornate settimanali a scelta.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC OLGIATESE E ATC CANTURINO

2.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2		
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2		
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	dal 18.09.2022 al 30.11.2022	1	6	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	dal 18.09.2022 al 30.11.2022	1	6	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	dal 18.09.2022 al 8.12.2022	1	2 in ATC Olgiatese 3 in ATC Canturino	Chiusura anticipata rispetto ad andamento primi prelievi/censimenti e raggiungimento tetto massimo prelevabile.
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	dal 18.09.2022 al 31.12.2022 Femmina chiusura al 08.12.2022	2	20	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	dal 18.09.2022 al 30.01.2023	2	12	ATC Olgiatese: la caccia alla volpe è consentita sino al 31.12.2022 e con il cane da seguita fino

			<p>alla prima immissione della lepre. Oltre tale data e fino al 30.01.2023, è consentita in caccia singola senza cane o in squadre autorizzate, esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, in zone pre-individuate dall'ATC, ed è subordinata a presentazione di piano di battuta e definizione della giornata da parte dell'ATC, da comunicarsi al Servizio di Polizia Provinciale entro e non oltre il settimo giorno antecedente la battuta stessa. È consentito l'utilizzo del cane da seguita e/o da tana, da parte di squadre di cacciatori, anche superiori a tre, i cui componenti devono essere comunicati dall'ATC al Servizio di Polizia Provinciale. Vigè il regolamento interno caccia alla volpe in squadre.</p> <p>ATC Canturino: la caccia alla volpe è consentita sino al 31.12.2022 e con il cane da seguita fino alla prima immissione della lepre. Oltre tale data e fino al 30.01.2023, è consentita solo in squadre autorizzate, esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, in zone pre-individuate dall'ATC, ed è subordinata a presentazione di piano</p>
--	--	--	---

				<p>di battuta e definizione della giornata da parte dell'ATC, da comunicarsi al Servizio di Polizia Provinciale entro e non oltre il quinto giorno antecedente la battuta stessa. È consentito l'utilizzo del cane da seguita e/o da tana, da parte di squadre di cacciatori, anche superiori a tre, i cui componenti devono essere comunicati dall'ATC al Servizio di Polizia Provinciale. Vigè il regolamento interno caccia alla volpe in squadre.</p>
--	--	--	--	---

2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore ai 15 mesi, è consentita per la stagione venatoria 2022/2023 dal 20.08.2022 al 11.09.2022 compreso, nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

A partire dal 12.09.2022 fino all'apertura della caccia nell'ATC Canturino e nell'ATC Olgiatese, al fine di tutelare la fauna selvatica, è vietata l'attività di addestramento dei cani di qualsiasi età.

Sempre al fine di tutelare la fauna selvatica:

- nell'ATC Olgiatese è consentita l'attività di addestramento e/o allenamento dei cani di età non superiore ai 15 mesi solo ai cacciatori in regola con il pagamento della quota associativa dell'ATC;
- nell'ATC Canturino l'attività di addestramento e allenamento dei cani di età non superiore ai 15 mesi dall'apertura della caccia fino al 31.03.2023 è consentita esclusivamente per i soci iscritti all'ATC Canturino. Dal 31.03.2023 al 20.08.2023 l'attività di addestramento e allenamento dei cani di età non superiore ai 15 mesi non è più consentita.

2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.09.2022, le seguenti specie ornitiche sono cacciabili solo nella forma da appostamento (sia fisso che temporaneo): alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre.

L'esercizio venatorio in forma vagante è consentito:

- nei mesi di settembre e ottobre:
 - alla migratoria senza l'uso del cane in ATC Canturino: per tre giorni a scelta;
 - alla stanziale con l'uso del cane in ATC Canturino: nei giorni di mercoledì, sabato e domenica;
 - alla stanziale e alla migratoria con e senza l'uso del cane in ATC Olgiatese: per tre giorni a scelta;

- dopo il 31.10.2022: alla stanziale e alla migratoria, anche con l'uso del cane, per tre giorni settimanali a scelta in entrambi gli ATC.

Al fine di tutelare gli esemplari di lepre comune immessi sul territorio a scopo di ripopolamento, l'esercizio venatorio alla fauna stanziale è vietato posteriormente al 31.12.2022 ad esclusione della volpe.

Dal 01.12.2022, l'uso del cane da seguita è consentito solo fino alla prima data di immissione della lepre. Nel caso di chiusura anticipata del prelievo della lepre per raggiungimento del tetto massimo prelevabile, l'uso del cane da seguita è comunque consentito per la caccia alla volpe e alla minilepre.

Nel mese di gennaio 2023, è vietato l'uso del cane per qualsiasi forma di caccia vagante (nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì nell'ATC Olgiatese), fatta salva la caccia in battuta alla volpe appositamente regolamentata.

Inoltre, dal 01.01.2023 al 20.01.2023 la caccia vagante alle specie beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola e canapiglia, è consentita entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua, canali, fossi di larghezza non inferiore a 4 metri e con presenza perenne di acqua, nonché nelle zone umide e nelle stoppie di riso.

È vietato l'uso del cane da seguita e la caccia alla lepre entro 50 metri dal confine di tutti i siti di Natura 2000; al di fuori del SIC Fontana del Guercio è vietato l'uso del cane da seguita e la caccia alla lepre nella zona buffer individuata dal vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Como, i cui confini sono segnalati da apposite tabelle.

La caccia da appostamento fisso è consentita secondo gli orari riportati sul tesserino venatorio regionale.

La caccia in forma vagante, incluso l'appostamento temporaneo, nell'ATC Canturino è consentita secondo i seguenti orari:

- dal 18.09 al 30.09: 7.00 - 18.30
- dal 01.10 al 11.10: 7.30 - 18.30
- dal 12.10 al 29.10: 7.30 - 18.00
- dal 30.10 al 15.11: 7.00 - 16.30
- dal 16.11 al 27.12: 7.30 - 16.30
- dal 28.12 al 10.01: 7.30 - 17.00
- dal 11.01 al 30.01: 7.30 - 17.00

Nell'ATC Canturino, si applicano comunque gli orari riportati sul tesserino venatorio regionale per la caccia in forma vagante alla sola avifauna acquatica senza l'uso del cane entro una fascia di 100 metri dalla battigia nelle zone umide di Pomellasca, Zocc di Peric e del Fiume Seveso.

L'esercizio venatorio in qualsiasi forma è comunque vietato dopo le ore 13.00 per l'ATC Olgiatese e l'ATC Canturino nei giorni 16.09.2022, 08.10.2022, 29.10.2022, 12.11.2022 e 19.11.2022, per consentire le immissioni programmate di selvaggina, che dovranno essere effettuate esclusivamente dalle ore 13.30 alle ore 17.00.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC PENISOLA LARIANA, PREALPI COMASCHE E ALPI COMASCHE

3.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE	Non presente			

(<i>Sylvilagus floridanus</i>)				
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non presente			
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Non cacciabile			
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Mercoledì e domenica dal 18.09.2022 al 23.11.2022 (30.11.2022 nel CAC Penisola Lariana)	2	8 Nel CAC Penisola Lariana 10 capi	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Mercoledì e domenica dal 18.09.2022 al 23.11.2022 (30.11.2022 nel CAC Penisola Lariana)	1	4 Nel CAC Alpi Comasche 3 capi e fino a 6 capi in squadra	Possibilità di chiusura anticipata in relazione all'andamento primi prelievi/censimenti e al completamento del piano di prelievo
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Mercoledì e domenica dal 18.09.2022 al 23.11.2022 (30.11.2022 nel CAC Penisola Lariana)	2	16	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Mercoledì, sabato e domenica dal 18.09.2022 al 30.01.2023 (esclusivamente in Zona B e per la caccia in battuta)	2	10	CAC Prealpi Comasche e CAC Penisola Lariana: la caccia alla volpe in squadre autorizzate è consentita dal 03.12.2022 al 30.01.2023, esclusivamente nei giorni di sabato e domenica (anche mercoledì in CAC Penisola Lariana) in zone pre-individuate dal CAC, ed è subordinata a presentazione di piano di caccia e definizione della giornata da parte del CAC, da comunicarsi al Servizio di Polizia Provinciale entro e non oltre il settimo giorno antecedente la battuta stessa. È consentito l'utilizzo

				del cane da seguita e/o da tana, da parte di squadre di cacciatori, anche superiori a tre, i cui componenti devono essere comunicati dal CAC al Servizio di Polizia Provinciale. Vigè il regolamento interno caccia alla volpe in squadre.
--	--	--	--	--

3.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore ai 15 mesi, è consentita agli iscritti ai CAC per la stagione venatoria 2022/2023, esclusivamente in **Zona B** (di minor tutela), come di seguito indicato:

	PERIODO	GIORNI	ORARIO
CAC Alpi Comasche	dal 21.08.2022 al 11.09.2022	Mercoledì e Domenica	dalle 7.00 alle 18.00
CAC Prealpi Comasche	dal 21.08.2022 al 11.09.2022	Mercoledì e Domenica	dalle 7.00 alle 13.00
CAC Penisola Lariana	dal 20.08.2022 al 11.09.2022	Mercoledì, Sabato e Domenica	dalle 7.00 alle 14.00

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di età non superiore ai 15 mesi:

- nel CAC Prealpi Comasche divieto, sopra i 500 m/slm, dal 09.07.2022 al 20.08.2022;
- nei restanti CAC, successivamente al 18.09.2022, è consentita ai sensi del Regolamento Regionale 16/2003.

3.3. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

CAC Alpi Comasche

È vietato l'uso dei veicoli a motore per l'accesso alle zone di caccia su tutte le strade sterrate oltre le località sotto riportate:

- Sorico: fino a Preda Piatta;
- Vercana: fino a Trobbio e Pighee;
- Livo: fino a Ponte Dangri e e Piaghedo (Val Pianaa)
- Peglio: fino a Ponte e Darana;
- Stazzona: fino Motta Foiada
- Gravedona Uniti: fino ad Australia e Giunghè ;
- Garzeno: fino a Cortesello , Pornacchino e Zeda ;
- Garzeno: fino sotto M Dosso (Brenzoglio);

- Dongo: a Tegano;
- Musso: fino a Labbio ;
- Pianello Lario: fino a Bron e Nasina;
- Crema: fino a Galorna (Motta);
- Plesio: – Parcheggio M. Bregia– M. Dosso;
- Grandola: da Spino fino A. di Erba (Val Senagra);
- Carlazzo: al Ponte Dovia;
- Cusino: tutte le carrozzabili che conducono alla località Logone;
- San Nazzaro: da Posia al Sasso—(m San Nazzaro);
- Cavargna: da Cava al Cep e m. Colonè;
- Valsolda: da San Rocco all’Alpe di Bolgia;

CAC Penisola Lariana

è vietato, salvo che agli ultrasessantenni, l'accesso alle zone di caccia con l'uso di veicoli a motore sui seguenti tratti:

- dalla Capanna Stoppani (Colma del Piano) all’Alpe Spessola;
- dall’Alpe di Carella al Monte Cornizzolo;
- dalla Piana di Maravell alla Bocchetta di Palanzo;
- dalla Baita Fabrizio (comune di Tavernerio) sino alla Capanna San Pietro (comune di Faggeto Lario);
- dall’Alpe di Lemna alla Bocchetta di Lemna (comune di Faggeto Lario);
- dalla Piana di Cif alla Bocchetta di Cif ;
- da Rezzago al Rifugio Marinella;
- dal Piazzale di Praà Murel (quota 998 m/slm) all’Alpe di Pianezzo e al Rifugio S.E.V.;
- da Sormano alla Colma del Bosco;
- dal parcheggio della pizzeria di Caglio loc. Campoé in direzione del parco di divertimento “Jungle Park”.

CAC Prealpi Comasche

è vietato l'accesso alle zone di caccia con l'uso dei veicoli a motore sui seguenti tratti:

- dalla località Bocchette di Orimento all’Alpe Pesciò;
- dalla località Cristè alla sbarra dell’Alpe di Gotta;
- dal Pian delle Alpi alle località Ermogna-Carolza-Piazza Grande;
- dal rifugio Venini alle Batterie;
- da Cascina Lissiga alla Valle dell’Inferno;
- tutti i tratti sterrati che si dipartono dalla strada comunale Selve di Laino – Alpe di Sesso (ad accesso limitato) e che conducono a: Alpe di Rovascio, Monte del Conte;
- tutte le strade che da Lura conducono all’Alpe di Blessagno;
- la strada agro-silvo-pastorale dall’Alpe Bene di Sotto all’Alpe di Lenno, in entrambi i sensi di marcia;

Sempre nel CAC Prealpi Comasche è consentito il transito su tutte le strade interne alle piste di sci in comune di Lanzo Intelvi e dal rifugio Alpe di Colunno all’Alpe di Sala.

3.4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Nei CAC a ogni cacciatore è consentito praticare in via esclusiva una delle seguenti forme di caccia:

- 1) caccia agli Ungulati;

- 2) caccia con cane da seguita alla lepre comune, lepre bianca, alla volpe e migratoria senza uso del cane;
- 3) caccia ai Galliformi alpini con cane da ferma, stanziale ripopolabile (esclusi i Leporidi), migratoria anche con cane da ferma;
- 4) caccia alla stanziale ripopolabile (esclusi i Leporidi), alla volpe e migratoria anche con cane da ferma, in sola Zona B;
- 5) caccia alla migratoria da appostamento fisso.

E' sospeso per tutta la stagione venatoria il prelievo della specie pernice bianca.

Il prelievo della specie beccaccia è consentito dal 01.10.2022.

Nei CAC Penisola Lariana e Prealpi Comasche è vietata la caccia alla coturnice e al gallo forcello.

Galliformi alpini (gallo forcello e coturnice) e Leporidi (lepre comune e lepre bianca) sono sottoposti a piani di prelievo con obbligo di compilazione di apposita cartolina, che deve essere riconsegnata sulla base delle indicazioni fornite dal CAC competente entro e non oltre 24 ore dall'avvenuto prelievo. Si precisa inoltre che il prelievo di queste specie dovrà svolgersi nel rispetto delle linee Guida per la gestione e conservazione dei galliformi alpini approvate dalla Giunta Regionale con Delibera n. XI/4169.

La caccia alle specie di cui sopra termina al completamento del piano di prelievo, fatta salva la possibilità di chiusura anticipata in base alla verifica del rapporto giovani/adulti risultante dalle schede di abbattimento e/o dalla valutazione degli indici cinegetici riferiti alle prime settimane di caccia.

Il prelievo dei galliformi alpini viene comunque sospeso se, dopo il primo mese di caccia, non sia stato raggiunto almeno il 50% del piano di abbattimento.

Non possono in ogni caso essere superati i seguenti limiti di carniere stagionale per cacciatore:

- Galliformi alpini (gallo forcello e coturnice): 1 capo giornaliero e 4 capi stagionali complessivi;
- Leporidi (lepre comune e lepre bianca): 4 capi di lepre comune stagionali (per il CAC Alpi Comasche 3 capi di lepre comune e 1 solo capo di lepre bianca stagionali).
- Beccaccia: 20 capi stagionali.

La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre.

In Zona A la caccia è sospesa in ogni sua forma alla conclusione dei piani di prelievo dei galliformi alpini, salvo che nelle Zone Speciali per la caccia alla beccaccia; nell'intera Zona A è inoltre consentito l'esercizio venatorio ai cacciatori praticanti in forma esclusiva la caccia con cane da seguita alla lepre comune, lepre bianca, volpe e migratoria senza uso del cane, fino al completamento del piano di prelievo della lepre comune.

In Zona B, la caccia vagante è consentita:

- alla fauna stanziale, dal 18.09.2022 al 23.11.2022 (30.11.2022 nel CAC Penisola Lariana), nei giorni di mercoledì e domenica;
- all'avifauna migratoria, dal 01.10.2022 al 31.12.2022, per tre giorni settimanali a scelta.

In Zona B, la caccia da appostamento fisso è consentita dal 18.09.2022 al 30.01.2023, per tre giorni settimanali a scelta.

La caccia con il cane da ferma è consentita sino al 08.12.2022 per la sola beccaccia, salvo che nelle Zone speciali per la caccia alla beccaccia appositamente individuate (nel CA Alpi Comasche sotto i 500 m/slm), ove si protrae sino al 31.12.2022.

La caccia in forma vagante è consentita secondo i seguenti orari:

- dal 18.09 al 30.09: 7.00 - 18.30
- dal 01.10 al 11.10: 7.30 - 18.30
- dal 12.10 al 29.10: 7.30 - 18.00
- dal 30.10 al 15.11: 7.00 - 16.30
- dal 16.11 al 27.12: 7.30 - 16.30
- dal 28.12 al 10.01: 7.30 - 17.00
- dal 11.01 al 30.01: 7.30 - 17.00

È fatto obbligo ai cacciatori dei CAC Alpi Comasche e Prealpi Comasche di apporre l'apposito sigillo inamovibile numerato, consegnato all'atto del ritiro del tesserino venatorio, a ogni capo non appena abbattuto di coturnice, gallo forcello, lepre bianca e lepre comune.

Ogni capo abbattuto di tipica fauna alpina deve essere sottoposto a controllo biometrico, sulla base delle modalità operative disposte contestualmente alla definizione dei piani di prelievo stagionali.

È obbligatoria la consegna della zampa destra anteriore di ogni capo di lepre nonché dell'ala destra di ogni capo di coturnice abbattuti, da effettuarsi entro 48 ore dall'abbattimento presso il CAC competente (anche per tramite di eventuali responsabili di zona che saranno successivamente indicati dallo stesso). È altresì obbligatoria la consegna delle ingluvie di ogni capo di gallo forcello e coturnice abbattuto nel CAC Alpi Comasche, da effettuarsi secondo le stesse sopraindicate modalità.

È facoltativa la consegna dell'ala destra di ogni capo di beccaccia abbattuta sull'intero territorio provinciale.

L'attività venatoria è soggetta a specifiche limitazioni nelle Zone Speciali individuate dal Piano Faunistico Venatorio provinciale di Como.

Le cartografie delle Zone a divieto di caccia, fatta eccezione per la caccia di selezione agli Ungulati, nonché delle Zone speciali a gestione venatoria differenziata, sono disponibili presso i CAC competenti e presso l'AFCP Varese, Como e Lecco sede di Como.

È vietato l'uso del cane da seguita in un raggio di 50 metri dai confini dei siti di Natura 2000.

Per la caccia all'avifauna migratoria è consentita la sosta, in atteggiamento di caccia, in prossimità di pasture, senza l'uso di richiami vivi, anche in ripari di tipo provvisorio, che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia.

Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia agli ungulati non può usufruire delle 10 giornate gratuite per la caccia all'avifauna migratoria da appostamento temporaneo, di cui all'art. 35, comma 2 della l.r. 26/93.

I cacciatori residenti anagraficamente nei comuni di Carlazzo, Grandola ed Uniti, Menaggio, Porlezza e Valsolda, condivisi tra i CAC Alpi Comasche e Prealpi Comasche, possono essere iscritti in entrambi i Comprensori esercitando la stessa specializzazione esclusivamente in zona di minor tutela.

CAC Penisola Lariana

Nel periodo dal 18.09.2022 al 01.10.2022, il prelievo di fagiano e starna è consentito fino alle ore 14.00; durante tale periodo, la caccia con cane da ferma è consentita alla sola fauna stanziale e per due giorni fissi alla settimana (mercoledì e domenica).

Dal 08.12.2022 al 31.12.2022, il prelievo della beccaccia è consentito per tre giorni settimanali a scelta, esclusivamente nella fascia sottostante i 700 m/slm, con il limite di un solo capo giornaliero per cacciatore.

La caccia collettiva al cinghiale in battuta, braccata e girata è consentita dal 02.11.2022 al 30.01.2023.

CAC Alpi Comasche

In Zona A l'esercizio venatorio in forma vagante è consentito nei giorni di mercoledì e domenica, dal 02.10.2022 al 13.11.2022, fatto salvo un eventuale posticipo sia dell'apertura che della chiusura in relazione alla conclusione dei censimenti e comunque fino ad esaurimento del piano di prelievo della tipica alpina (in caso di raggiungimento del numero massimo di capi prelevabili prima del 13.11.2022, l'accesso alla zona A è precluso), a eccezione della caccia alla beccaccia nelle Zone Speciali appositamente individuate, ove la stessa potrà protrarsi sino al 27.11.2022, anche con l'integrazione di una giornata settimanale a scelta.

Nella Zona B è vietata la caccia alla coturnice, al gallo forcello e alla lepre bianca e ai cacciatori in possesso del tesserino della Zona B è sempre vietato il prelievo della tipica fauna alpina.

I cacciatori con cani da seguita, prima del ritiro del tesserino regionale, devono segnalare al CAC i nominativi dei componenti della propria squadra.

Nella Zona A è consentito l'utilizzo dei cani esclusivamente per i censimenti relativi alla tipica alpina e alla lepre.

3.5 VALICHI MONTANI

Per l'individuazione di nuovi valichi montani, si rimanda alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 1883 del 18.05.2021, adottata ai sensi dell'art. 43, comma 3 della l.r. 26/93 e in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 2342 del 28.11.2020.

3.6 CACCIA E ATTIVITA' CINOFILIE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura e Biodiversità.

ALLEGATO 6.C

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI LECCO

ATC: MERATESE

CAC: ALPI LECCHESI, PREALPI LECCHESI E PENISOLA LARIANA

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione alla definizione dei distretti di gestione della Coturnice (*Alectoris graeca*), ai sensi del Piano di gestione nazionale di cui all'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15.02.2018, si rinvia a successivo provvedimento di Regione Lombardia.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

E' fatto obbligo al cacciatore che ha depositato un capo di selvaggina, sia migratoria che stanziale, marcata all'atto del prelievo, di cerchiare la relativa segnatura sul tesserino venatorio prima di continuare l'azione di caccia.

Durante l'attività venatoria è vietato:

- utilizzare mezzi motorizzati per spostarsi sul terreno di caccia, per attendere, ricercare o comunque insidiare la fauna cacciata;
- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce a palla, fatta eccezione per coloro che esercitano il prelievo degli Ungulati nei modi, nei giorni e nei luoghi consentiti.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

E' vietato cacciare su terreni in tutto o nella maggior parte coperti da neve salvo che nella Zona faunistica delle Alpi, ove è possibile la caccia a: camoscio, capriolo, cervo, cinghiale, muflone, gallo forcello, cesena e tordo sassello; inoltre, all'interno della Zona faunistica delle Alpi e nei territori delle comunità montane, è possibile cacciare sulla neve il cinghiale e da appostamento fisso cesena e tordo sassello.

Su tutto il territorio è consentito cacciare l'avifauna acquatica da appostamento fisso e temporaneo, purché collocato in acqua, sui laghi, sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di “ondate di gelo”: per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 05.07.2021 “Approvazione del protocollo “Meteo Beccaccia”.

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC MERATESE

2.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	20	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	10	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	8	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 18.09.2022 al 08.12.2022	1	4	<p>Il prelievo della lepre comune termina alle ore 12:00. Il cane segugio utilizzato per la caccia alla lepre non può essere impiegato nel pomeriggio per altre forme di caccia. Il prelievo della lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo, da imbucare nelle apposite cassette predisposte dal Comitato di gestione.</p> <p>La caccia alla lepre comune verrà chiusa al completamento del piano di prelievo e qualora, a seguito di censimenti, si verifichi una densità inferiore a quella individuata nel Decreto di approvazione del piano di abbattimento. Nella caccia alla lepre sono vietati più di 6 cani per gruppo di cacciatori, che non può abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.</p>

FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	20	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.01.2023	2	15	

Dopo il giorno 8 dicembre e fino al 31 dicembre o, se precedente, alla prima immissione di lepri sul territorio dell'ATC Meratese, è consentita l'uscita sul territorio con cani da seguita, senza portare il fucile e segnando la giornata sul tesserino venatorio.

2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani nei trenta giorni antecedenti l'apertura della stagione venatoria, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2022/2023, dal 20.08.2022 al 15.09.2022 compreso, con le seguenti modalità:

- i cacciatori che hanno scelto la specializzazione "caccia con cane da seguita" (punto 1 in 2.3 "Altre disposizioni"), possono allenare e addestrare i cani nelle giornate di giovedì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 12.00;
- i cacciatori che hanno scelto le specializzazioni "caccia con cane da ferma", "avifauna migratoria", "appostamento fisso" (punti 2, 3, 4 in 2.3 "Altre disposizioni"), possono allenare e addestrare i cani nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Al di fuori dei trenta giorni antecedenti l'apertura della stagione venatoria, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni: non più di 3 giorni alla settimana e solo nei campi arati e, successivamente alla mietitura delle colture agricole, nelle stoppie. I cacciatori devono portare, durante l'attività, un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l'età dell'ausiliario.

2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.09.2022, le seguenti specie ornitiche sono cacciabili solo nella forma da appostamento (sia fisso che temporaneo): alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. In tale periodo, la caccia da appostamento fisso è consentita per tre giorni settimanali a scelta, mentre quella da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre. Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante nell'ATC alle specie di piccola fauna stanziale di cui alla tabella 2.1 nonché alle specie beccaccino, frullino e beccaccia, dal 18.09.2022 fino al 30.09.2022, è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

E' vietato l'utilizzo dei cani da seguita dopo il 08.12.2022, fatta eccezione per la caccia alla volpe svolta dalle squadre appositamente organizzate dall'ATC con cani adibiti a tale scopo.

Dal 01.01.2023 al 20.01.2023 la caccia vagante alle specie beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola e canapiglia, anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita entro i 50 metri dal battente dell'onda degli specchi d'acqua, dei corsi d'acqua, canali, fossi di larghezza non inferiore a 4 metri e con presenza perenne di acqua, nonché nelle zone umide e nelle stoppie di riso.

Durante l'attività venatoria è vietato usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm.

Quando le operazioni di ripopolamento sono effettuate in giornate di caccia, queste devono essere eseguite dopo le ore 14.00; in queste giornate l'esercizio venatorio è precluso a partire dalle ore 13.00. Le immissioni devono essere programmate all'inizio della stagione venatoria e pubblicizzate a cura del Comitato di gestione.

Nella Zona speciale "Penisola di Isella" è vietata qualsiasi forma di caccia da appostamento, sia fisso che temporaneo.

Sono istituite le seguenti Zone a Caccia speciale:

- n. 1) San Michele ove il prelievo della lepre comune avverrà nel rispetto di un piano individuato nel decreto di approvazione del piano di abbattimento e regolamentato dal Comitato di Gestione dell'ATC. Al raggiungimento del piano, monitorato tramite la compilazione e consegna delle apposite cartoline di prelievo, la caccia alla lepre comune in tale area verrà chiusa;
- n. 2) Brigole - Novarina, n. 3) Casupola, n. 4) Cacciabuoi, n. 5) Cappelletta, n. 6) Bellavista in cui è vietato qualsiasi tipo di prelievo in forma vagante, in quanto zone di rifugio e irradiazione di fauna stanziale autoctona (lepre comune e starna). La cartografia di queste aree è disponibile presso la sede dell'ATC;
- n. 7) Lago di Annone, in cui è vietato l'uso di pallini di piombo; la cartografia di dettaglio è disponibile presso la sede dell'ATC.

Per la caccia alla lepre comune vanno rispettati i seguenti orari giornalieri di caccia:

- dal 18.09.2022 al 29.09.2022: dalle ore 6.30 alle ore 12.00
- dal 01.10.2022 al 08.12.2022: dalle ore 7.00 alle ore 12.00.

L'esercizio venatorio può essere svolto in una delle seguenti forme (specializzazioni), riportata a cura dell'ATC sul tesserino inserto aggiuntivo:

- 1) caccia con cane da seguita alla lepre comune, al coniglio selvatico e alla volpe, anche con cane da tana, nonché all'avifauna migratoria senza l'uso del cane. Dal 10.12.2022 al 30.01.2023, l'utilizzo del cane da seguita è consentito esclusivamente per la caccia alla volpe
- 2) caccia con cane da ferma alla fauna stanziale (esclusa la lepre comune) e all'avifauna migratoria
- 3) caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria
- 4) caccia al cinghiale in modalità girata, braccata e selezione
- 5) caccia solo da appostamento temporaneo all'avifauna migratoria.

I cacciatori che scelgono le specializzazioni 1) e 2) possono accedere alla caccia al cinghiale, sia in forma collettiva che in selezione.

Il raggiungimento dell'appostamento, per i cacciatori che scelgono la specializzazione 5), va effettuato con il fucile nel fodero.

È fatto obbligo ai titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC ALPI LECCHESI, PREALPI LECCHESI E PENISOLA LARIANA

CAC Penisola Lariana (interprovinciale): con esclusione della caccia agli ungulati, nei territori di Cesana Brianza, Suello, Civate, Valmadrera, Oliveto Lario e Mandello del Lario, facenti parte del CAC Penisola Lariana, vigono le disposizioni integrative per la stagione di caccia 2022/2023 della struttura AFCP Varese. Como e Lecco, per il territorio provinciale di Como.

Per l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, il cacciatore di fauna stanziale deve essere in possesso del tesserino inserto, fornito dal Comitato di gestione.

3.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus flori-danus)</i>	Non cacciabile			
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Non cacciabile			
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Non cacciabile			
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 18.09.2022 al 30.11.2022 Zona A: Dal 02.10.2022 al 16.11.2022	2	15	In Zona A, unicamente nel settore di appartenenza
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 18.09.2022 al 30.11.2022 Zona A: Dal 02.10.2022 al 16.11.2022	1	5	L'uso del cane da seguita è consentito solo nei giorni di mercoledì e domenica. Il prelievo della lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo e la segnalazione del capo ai responsabili di Settore nominati dal CAC, entro le 12:30 del giorno successivo al prelievo. La caccia alla lepre comune verrà chiusa al completamento del piano di prelievo e qualora, a seguito di censimenti, si verifichi una densità

				<p>inferiore a quella prevista al momento del completamento del piano di prelievo.</p> <p>E' vietata la caccia in gruppi composti da più di 3 persone. Sono vietati più di 6 cani per gruppo di cacciatori, che non potrà abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.</p> <p>In Zona A, unicamente nel settore di appartenenza.</p>
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	<p>Solo mercoledì e domenica</p> <p>Zona B: Dal 18.09.2022 al 30.11.2022; solo con cane da ferma fino al 28.12.2022</p> <p>Zona A: Dal 02.10.2022 al 16.11.2022</p>	2	20	<p>In Zona A, il prelievo è consentito unicamente nel settore di appartenenza.</p>
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	<p>Zona B: Dal 18.09.2022 al 30.01.2023 Solo mercoledì, sabato e domenica</p> <p>Zona A: Dal 02.10.2022 al 16.11.2022 Solo mercoledì e domenica</p>	2	15	<p>In Zona B l'uso del cane da seguita è consentito unicamente nei giorni di mercoledì e domenica.</p> <p>In Zona A, unicamente nel settore di appartenenza.</p>

3.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

Nelle Zone A e B di tutti i CAC l'allenamento e l'addestramento dei cani sono vincolati al settore di appartenenza. Il cacciatore deve essere in possesso del tesserino regionale e del tesserino inserto, unitamente alle ricevute del versamento al CAC o, in alternativa, solo di queste ultime.

Nella Zona B, l'addestramento e l'allenamento dei cani, a esclusione dei cani da traccia per i quali avviene secondo le modalità della DGR 09.12.2019 n. XI/2601, è consentito dal 24.08.2022 al 14.09.2022 nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Il cacciatore in possesso di tesserino per la sola Zona B può effettuare l'allenamento e l'addestramento dei cani esclusivamente in detta zona.

Nella Zona A, l'allenamento e addestramento dei cani è consentito dal 04.09.2022 al 25.09.2022, nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. L'addestramento e allenamento dei cani da seguita è consentito dal 07.09.2022 al 14.09.2022, nei giorni di mercoledì e domenica. È inoltre vietata l'immissione di fauna.

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni:

- non più di 3 giorni alla settimana;
- unicamente nelle seguenti aree:
 1. in comune di Colico: solo a valle della strada S.P. 72 del Lago di Como;
 2. nella piana della Valsassina entro i seguenti confini: a. dal Ponte di Chiuso, lungo il corso del Pioverna fino alla recinzione della ditta Grattarola, seguendo la stessa si giunge alla S.P. 62 della Valsassina con la quale si ritorna al Ponte di Chiuso; b. da Cortabbio si prende la strada per Prato San Pietro, poi si segue la S.P. 65 di Esino fino a incrociare la Valle di Bindo per la quale si discende fino al Pioverna, lungo il cui corso si ritorna a Cortabbio;
 3. in comune di Lecco entro i seguenti confini: dalla stazione di partenza della funivia per i Piani d'Erna si segue la strada per Deviscio costeggiando la recinzione della proprietà Ferrari fino al Torrente Bione, da qui si segue in discesa il torrente fino a Germanedo, poi si risale la strada per Versasio fino alla stazione della funivia.
- esclusivamente nei campi arati, nelle stoppie delle colture agricole, e nei prati falciati, prima che l'erba raggiunga un'altezza media pari a 12 cm.

I cacciatori devono portare, durante l'addestramento, un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l'età dell'ausiliario.

I cani di età non superiore ai 15 mesi possono essere addestrati unicamente nel CAC di iscrizione. Possono addestrare nel CAC di residenza coloro i quali, pur risiedendo in provincia di Lecco, non vi cacciano.

3.3. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

Nella Zona faunistica delle Alpi su tutti i sentieri e su tutte le mulattiere è vietato l'utilizzo dei veicoli a motore per recarsi o rientrare dalle zone di caccia e per trasportare ausiliari, attrezzi e mezzi di caccia, ad esclusione dei soggetti autorizzati dalle autorità competenti. Per le strade non asfaltate e la restante rete viabilistica minore soggetta a limitazioni, è fatto salvo l'obbligo di munirsi del permesso di transito rilasciato dai soggetti preposti. L'altezza massima raggiungibile in esercizio o in attitudine di caccia con i mezzi motorizzati è di 2000 m.

3.4. ALTRE DISPOSIZIONI

Dopo la chiusura del piano di abbattimento della lepre e fino al 30.11.2022, nei giorni di mercoledì e domenica:

- è consentito l'uso dei cani da seguita, esclusivamente ai cacciatori iscritti alla specializzazione "caccia con cane segugio", purché non portino il fucile sul luogo e durante l'azione di caccia;
- la caccia alla volpe può essere svolta dalle squadre appositamente autorizzate dai CAC con cani adibiti a tale scopo.

Al completamento del piano di prelievo delle specie di tipica fauna alpina, nella Zona A, l'attività venatoria all'avifauna migratoria è consentita agli iscritti alla specializzazione "caccia alla fauna tipica alpina" fino al 16.11.2022; agli stessi, fino al 04.12.2022, è consentito l'uso del cane da ferma, purché non portino il fucile sul luogo e durante l'azione di caccia.

Nei **CAC Prealpi Lecchesi, Alpi Lecchesi e Penisola Lariana** sono praticabili le seguenti forme di caccia:

1. caccia in selezione agli ungulati, come da disposizioni regolamentari provinciali, e all'avifauna migratoria in forma vagante senza l'uso del cane e solo in Zona B. I cacciatori di ungulati nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.01.2023, in Zona B, e tra il 02.10.2022 e il 16.11.2022, in Zona A, fino all'avvenuto prelievo dei capi di ungulato assegnati, possono prelevare la volpe anche utilizzando il fucile a canna rigata (carabina) esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica in Zona A ed esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica in Zona B.
2. caccia con cane segugio alla lepre comune e alla volpe (anche con il cane da tana) e, senza l'uso del cane ed esclusivamente in Zona B, all'avifauna migratoria.
3. caccia con cane da ferma alla tipica fauna alpina (gallo forcello e coturnice), alla stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), all'avifauna migratoria e alla volpe.
4. caccia con cane da ferma alla fauna stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), alla volpe e all'avifauna migratoria, in sola Zona B.
5. caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane, esclusivamente in zona B;
6. caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso.

Le cacce collettive al cinghiale possono essere effettuate dai cacciatori che abbiano superato lo specifico esame previsto dalla DGR 24.10.2016, n. X/5731 o equipollenti, con le modalità previste da tale DGR e nei tempi e specifiche previste dagli appositi provvedimenti approvati con decreto del competente dirigente della struttura AFCP Varese, Como e Lecco, sede di Lecco.

È fatto obbligo ai titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

Durante l'attività venatoria è vietato:

- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4 mm;
- portare, usare e detenere sul luogo di caccia fucili a canna rigata se non in possesso del tesserino inserito per la caccia agli ungulati rilasciato dal CAC di iscrizione; è fatta eccezione per l'istituto dell'ospitalità;
- è vietato, in Zona A, l'uso dei richiami vivi nella caccia da appostamento temporaneo.

Per la caccia di selezione agli ungulati, per la caccia alla tipica alpina e per la caccia alle altre specie di fauna stanziale, il cacciatore è vincolato al Settore di appartenenza, secondo le disposizioni impartite dai CAC, a eccezione di quanto previsto dall'art. 13 del "Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati" provinciale di Lecco.

Nella Zona A l'esercizio venatorio vagante all'avifauna migratoria è consentito ai soli iscritti alla specializzazione tipica fauna alpina e solo nel periodo in cui tale forma di caccia è autorizzata. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre.

Nella Zona A tutte le forme di caccia, a eccezione della sola caccia di selezione agli ungulati, devono rispettare gli orari di apertura mattutini di seguito riportati:

- dal 18.09.2022 al 25.09.2022: dalle ore 6.30
- dal 26.09.2022 al 29.10.2022: dalle ore 7.30
- dal 30.10.2022 al 13.11.2022: dalle ore 7.00
- dal 14.11.2022 al 30.01.2023: dalle ore 7.30

Nella Zona B l'esercizio venatorio all'avifauna migratoria è consentito per tre giorni settimanali a scelta, dal 18.09.2022 al 31.12.2022, ad eccezione di quanto previsto per la beccaccia. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre.

La beccaccia è cacciabile:

- in Zona B, dal 18.09.2022 al 31.12.2022;
- in Zona A, dal 02.10.2022 al 16.11.2022, solo il mercoledì e la domenica.

Sono istituite le seguenti Zone a gestione venatoria differenziata:

CAC Prealpi Lecchesi

- nei Settori Grigne Orientali e Grigne Occidentali, limitatamente al massiccio delle Grigne, in tutta la Zona A è vietata la caccia alla lepre comune.
- nelle zone speciali delle Val d'Esino e Val Remola è vietata ogni forma di caccia a esclusione di quella agli ungulati; nella zona speciale Val Remola è consentita la presenza degli appostamenti fissi di caccia già autorizzati alla data di approvazione del Calendario venatorio integrativo 2007/2008 dell'allora Provincia di Lecco e non sono autorizzabili variazioni di posizione degli stessi;
- nella zona speciale Morterone è vietata ogni forma di caccia a eccezione di quella agli Ungulati. È inoltre consentito cacciare la beccaccia con l'uso del cane nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, a partire dal 02.10.2022 e fino al 27.11.2022.

CAC Alpi Lecchesi

- nelle zone speciali Valle Fraina, Muggio e Barchitt (ex Oasi Monte Legnone), è vietata ogni forma di caccia a esclusione di quella agli ungulati.

3.5. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità.

Nelle ZPS IT2030601 "Grigne" e IT2020301 "Triangolo Lariano" nel mese di gennaio 2023, l'attività venatoria, per le forme di caccia permesse in tale periodo, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2022/2023 per il territorio di competenza regionale con l'esclusione del territorio di Sondrio.

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria agli ungulati e ai galliformi alpini si svolge come di seguito riportato.

Sugli ungulati poligastrici (e cinghiale limitatamente al periodo per la caccia di selezione)

La caccia di selezione agli ungulati si svolge nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio:

- a) camoscio, cervo e muflone: dal 1° agosto al 31 dicembre;
- b) capriolo: dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;
- c) cinghiale: tutto l'anno. *

Gli uffici Agricoltura foreste caccia e pesca, di concerto con i Comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra sessi e differenti classi di età, disciplinano la caccia in forma selettiva agli ungulati, adottando specifici provvedimenti, sulla base de/i seguenti criteri:

- a) valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;
- b) conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti mediante censimenti;
- c) distribuzione programmata della pressione venatoria;
- d) realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi di età;
- e) adozione di mezzi e tempi di prelievo, il più possibile rispettosi della biologia delle singole specie;
- f) controllo statistico e biometrico dei capi abbattuti.

Sul cinghiale (gestione faunistico-venatoria, compreso il prelievo venatorio in caccia di selezione e caccia collettiva)

La gestione faunistico-venatoria del cinghiale, ivi incluso il prelievo venatorio nelle modalità consentite, ovvero selezione e collettiva (braccata, girata, battuta), si svolge ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 1019/2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia – Attuazione dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" e sulla base dell'azzonamento del territorio regionale in aree idonee e non idonee alla specie, disposto con Deliberazione di Giunta regionale n. 273/2018 "Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – Attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti". I piani di prelievo vengono approvati annualmente dai dirigenti degli Uffici agricoltura foreste caccia e pesca territoriali coerentemente con i Progetti pluriennali di gestione della specie.

Sui galliformi alpini

Gli uffici Agricoltura foreste caccia e pesca attuano la gestione venatoria della tipica avifauna alpina, adottando specifici provvedimenti, ai sensi delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, prevedendo il prelievo nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre.

Le linee guida si basano su censimenti e piani di prelievo approvate con DGR n. 4169 del 30 dicembre 2020 assoggettate a procedura di valutazione di incidenza espressa con Decreto della Struttura Natura e biodiversità del 30.11.20 n. 14829,

con cui si esprime, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000 e sulla Rete Ecologica Regionale, delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, ferme restando le prescrizioni in esso contenute, puntualmente recepite nelle Linee Guida.

***I periodi indicati rappresentano l'arco temporale massimo per la caccia di selezione per ogni specie di Ungulato cacciabile in Lombardia, all'interno del quale gli uffici Agricoltura, foreste, caccia e pesca adottano specifici provvedimenti articolati per sesso e classi di età e relativi periodi di prelievo, in attuazione delle indicazioni tecniche di cui al manuale ISPRA "Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi", edito nel 2013, descritte nel manuale (pagg. 133-136) in forma tabellare come segue:**

<i>Camoscio</i> Maschi classe I-IV + Femmine classe I	1 agosto – 15 dicembre
Femmine > classe I + Maschi e Femmine classe 0	1 settembre – 15 dicembre

<i>Mufone</i> Maschi classe I-IV + Femmine classe I	1 agosto – 15 dicembre
Femmine > classe I + Maschi e Femmine classe 0	1 settembre – 15 dicembre

<i>Cervo</i> Maschi classe I	1 agosto – 15 settembre 15 ottobre – 15 dicembre
Maschi > classe I	15 ottobre – 15 dicembre
Femmine tutte le classi Maschi e Femmine classe 0	
<i>Cervo</i> Maschi classe I	1 agosto – 15 settembre 15 ottobre – 15 dicembre
Maschi > classe I	15 ottobre – 15 dicembre
Femmine tutte le classi Maschi e Femmine classe 0	

<i>Capriolo Zona Alpi</i>	1 giugno – 15 luglio
Maschi classe I e II	15 agosto – 15 novembre
Femmine tutte le classi Maschi classe 0	15 settembre – 15 dicembre

<i>Capriolo Zona Pre-alpi, Appennino, Pianura</i>	1 giugno – 15 luglio 15 agosto – 30 settembre
Maschi classe I e II	
Femmine tutte le classi Maschi classe 0	1 gennaio – 15 marzo